

ROMA, 03.03.2010

0467 - SEDE ROMA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI
VIA MARIA CRISTINA, 2
00196 ROMA (RM)
Ndg: 005848287

DOCUMENTO DI SINTESI

UTILIO SPECIALE PMI PLUS - Numero rapporto 4997

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per operazione classe A	Esente
Spese per operazione classe B	Esente
Spese per operazione classe C	Esente
Spese per operazione classe D	Esente
Massimo spese per operazione	0,00 EUR
Periodicita' di invio e/c	Mensile
- cartaceo	Esente
Spese di estinzione rapporto	Esente
Domiciliazione utenze (RID)	Esente

CANONE

Valuta di addebito:	Posticipato per mese o frazione di mese
Fisso per mese o frazione:	
Canone mensile	55,00 EUR
Canone esente IVA	41,58 EUR

ASSICURAZIONE INFORTUNI

(collegata al c/c abbinato a Utilio intestato a societa' di persone / ditta individuale / persona fisica)
Compresa nel canone

PRODOTTI PREVISTI E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE

SERVIZI BANCARI

Strumenti di pagamento elettronico :

CARTA LIBRA BUSINESS AZIENDALE - CARTA LIBRA BUSINESS

Quota associativa: compresa nel canone
Commissione annuale: compresa nel canone
Commissione di rinnovo: compresa nel canone

Banca virtuale e strumenti di incasso (un prodotto abbligatorio a scelta) :

SERVIZIO QUI UBI IMPRESE

Compreso nel canone

SERVIZIO POS (per singolo terminale POS da tavolo, installazione, attivazione e canone servizio per punto vendita)

Compreso nel canone

SERVIZIO QUI UBI AFFARI

Compreso nel canone

Le condizioni economiche sopra riportate decorrono dalla data di adesione a Utilio PMI e perdono efficacia, a seguito di recesso, a partire dalla data di efficacia del recesso stesso,

In particolare:

per il Servizio QUI UBI Imprese di nuova attivazione: le agevolazioni sono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione

per il Servizio QUI UBI Imprese gia attivo: le agevolazioni sono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione;

le agevolazioni perdono efficacia a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di recesso

Per il servizio Qui Ubi Affari :

Le agevolazioni sono applicate dal primo giorno del mese di adesione e perdono efficacia dal primo giorno del mese di recesso.

Per il Servizio POS le agevolazioni sono applicate:

- per il servizio POS di nuova attivazione: dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione del servizio POS;
- per il servizio POS già attivo: dal primo giorno del secondo mese successivo all'adesione ad Utilio;
- le agevolazioni perdono efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data di recesso.

SERVIZI ASSICURATIVI

Viaggi Business
Assistenza Auto
Auto Sicura
Infortuni del Conducente
Tutela Legale Azienda
All Risk Elettronica
Responsabilita' Civile connessa alla conduzione di locali dell'esercizio
Tutela Legale Patente Protetta

Versione BASIC: 2 coperture assicurative comprese nel canone
Versione MEDIUM: 2 coperture assicurative comprese nel canone
Versione PLUS: 3 coperture assicurative comprese nel canone

SERVIZI EXTRABANCARI

Risparmio Telefonia Fissa
Risparmio Telefonia Mobile
Carta Carburante
Noleggio a Breve Termine
Noleggio a Lungo Termine
Informazioni Commerciali
Corriere Espresso
Gruppi di Acquisto
Risparmio Gas
Risparmio Energia Elettrica
Posta Elettronica Certificata
Vetrine On Line

Versione BASIC: 2 prodotti compresi nel canone a condizioni agevolate
Versione MEDIUM: 2 prodotti compresi nel canone a condizioni agevolate
Versione PLUS: 3 prodotti compresi nel canone a condizioni agevolate

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI UTILIO SPECIALE PMI

Diritti derivanti dall'adesione a Utilio Speciale PMI

L'adesione a Utilio Speciale PMI, prodotto dedicato alle imprese e alle persone fisiche che agiscono nell'ambito della loro attivita' imprenditoriale o professionale, da' diritto all'aderente, che mediante la sottoscrizione del contratto diviene Titolare del rapporto, ad usufruire dei prodotti/servizi di tipologia bancaria, assicurativa ed extrabancaria nel numero e alle condizioni speciali previsti dalla versione prescelta dal Titolare medesimo all'atto della sottoscrizione del contratto Utilio Speciale PMI, in conformita' a quanto riportato nello schema PRODOTTI PREVISTI E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE. Le predette condizioni speciali si applicano ai rapporti abbinati a Utilio Speciale PMI sino a che tale abbinamento non venga meno per qualsiasi motivo.

Rapporti abbinabili a Utilio Speciale PMI e relativa intestazione

Lo schema PRODOTTI PREVISTI E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE di cui al paragrafo precedente indica per quali rapporti l'abbinamento a Utilio Speciale PMI sia obbligatorio, ossia per quali rapporti l'abbinamento debba intendersi condizione necessaria di esistenza dello stesso Utilio Speciale PMI, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo "Efficacia nei confronti di Utilio Speciale PMI della cessazione del rapporto di conto corrente e /o dei rapporti obbligatori".

In sede di apertura di Utilio Speciale PMI, il Titolare deve indicare quali rapporti intende abbinare a Utilio Speciale PMI medesimo. L'abbinamento e' consentito solamente in ordine ai rapporti intestati al Titolare o, nel caso dei prodotti assicurativi, di cui lo stesso rivesta la qualita' di Assicurato. Nel caso in cui non sia già titolare di rapporti previsti come obbligatori nello schema "PRODOTTI PREVISTI E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE", con la richiesta di apertura di Utilio Speciale PMI il Titolare deve richiedere contemporaneamente anche l'apertura di nuovi rapporti di tale tipologia. I rapporti collegati rimarranno regolati dalle condizioni vigenti al momento dell'abbinamento, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo "Prevalenza delle Condizioni Generali di contratto di Utilio Speciale PMI".

Switch di prodotti e servizi

Il Titolare, compatibilmente con quanto previsto dalla versione di Utilio Speciale PMI da lui prescelta e decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione di Utilio Speciale PMI, ha la facolta' di chiedere alla Filiale della Banca presso la quale e' acceso il rapporto Utilio Speciale PMI medesimo, la sostituzione (piu' semplicemente denominata "Switch") di un prodotto/servizio di tipologia assicurativa (ad esclusione della Polizza Assicurazione Infortuni collegata al conto, ove prevista, nonche' la Polizza Progetto Sicurezza Auto e le altre Polizze collocate direttamente dalla Compagnia di Assicurazione) ed extrabancaria abbinati a Utilio Speciale PMI con altri della medesima tipologia tra quelli riportati nello schema PRODOTTI PREVISTI E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE, purché entro il numero massimo di prodotti previsti per ciascuna tipologia dalla versione di Utilio Speciale PMI prescelta dal Titolare. Successivamente il Titolare potrà chiedere alla Banca di effettuare lo Switch così come sopra descritto trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'ultimo Switch. In parziale deroga a quanto previsto, qualora lo Switch abbia ad oggetto il prodotto extrabancario di Risparmio Telefonia mobile, lo stesso potrà essere richiesto decorso il termine di 24 (ventiquattro) mesi anziché quello di 12 (dodici) mesi sopra riportato. Non e' prevista la possibilita' per il Titolare di effettuare lo Switch tra prodotti/servizi di tipologia bancaria, né il trasferimento da una versione all'altra di Utilio Speciale PMI. Ad eccezione di quanto previsto dal presente paragrafo, e' parimenti esclusa la possibilita' per il Titolare di effettuare l'abbinamento/il disabbinamento a/da Utilio Speciale PMI di prodotti/servizi in un momento successivo all'adesione a Utilio Speciale PMI medesimo.

Efficacia nei confronti di Utilio Speciale PMI della cessazione del rapporto di conto corrente e /o dei rapporti obbligatori

La cessazione per qualsiasi motivo del conto corrente abbinato a Utilio Speciale PMI o comunque di anche uno solo dei rapporti previsti, tenuto conto della versione di Utilio Speciale PMI prescelta dal Titolare, come obbligatori dallo schema PRODOTTI PREVISTI E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE, comporta il venir meno di Utilio Speciale PMI, intendendosi condizione essenziale di esistenza di quest'ultimo il mantenimento in essere di tali rapporti.

Cessazione di Utilio Speciale PMI e sorte dei servizi ad esso abbinati

La cessazione per qualsiasi causa di Utilio Speciale PMI comporta la cessazione automatica dei rapporti di tipologia assicurativa ed extrabancaria ad esso abbinati, in essere al momento della cessazione. Tale regola non trova applicazione alla Polizza Progetto Sicurezza Auto e alle Polizze collocate dall'Assicurazione, di cui allo schema PRODOTTI PREVISTI E RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE. Tutti gli altri rapporti di tipologia bancaria (compresa la Polizza Assicurazione Infortuni collegata al conto, ove prevista) ad esso abbinati, in essere al momento della cessazione, proseguono senza soluzione di continuita' nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore, fatte salve le condizioni speciali previste da Utilio Speciale PMI che cesseranno.

Variatione delle condizioni di Utilio Speciale

PMI La Banca potrà modificare unilateralmente, in qualunque momento, in caso di giustificato motivo, il canone e le altre condizioni economiche speciali previste dal contratto ovvero quelle normative di cui alle Condizioni Generali di Contratto

previste dal contratto senza alcuna eccezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca con lettera semplice ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. In caso di modifica unilaterale del contratto ai sensi del comma che precede, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate. Nel caso in cui il Titolare non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il predetto termine, le modifiche si intenderanno dallo stesso approvate, con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Nel caso in cui il tasso o altre condizioni siano determinati con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti, non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Titolare nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Recesso

Il contratto e' a tempo indeterminato. E' data facolta' a ciascuna delle parti di recedere in qualunque momento dal contratto dando un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno. Il recesso e' efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante raccomandata o lettera semplice consegnata agli indirizzi di cui al contratto.

Prevalenza delle condizioni generali di contratto di Utilio Speciale PMI

Le condizioni normative ed economiche che disciplinano i singoli rapporti abbinati a Utilio Speciale PMI, ove incompatibili con quelle previste per lo stesso Utilio Speciale PMI, si intendono da queste ultime sostituite fintantoche' permanga l'abbinamento tra detti rapporti e Utilio Speciale PMI. Al venir meno di detto abbinamento si applica quanto previsto al paragrafo "Cessazione di Utilio Speciale PMI e sorte dei servizi ad esso abbinati".

Varie

Qualsiasi onere fiscale, diretto o indiretto, sia presente che futuro, dipendente o comunque avente relazione con il contratto, resta a totale carico del Titolare.

Il Titolare autorizza sin da ora la Banca, a parita' di tutela dei propri diritti, a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti a terzi, compreso il caso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi della normativa bancaria di tempo in tempo vigente.

Legge regolatrice del contratto, Foro competente e conciliazione stragiudiziale delle controversie

Il contratto e' regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia e' competente in via esclusiva il Foro di Brescia oppure, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale e' in essere il rapporto. Se il Cliente rivesta la qualifica di consumatore (art. 3 del Codice del Consumo) e' sempre competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

Il Cliente puo' comunque ricorrere:

a) al Conciliatore Bancario, che promuove l'attivita' di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme previste dal D. Lgs. 5/2003, sia per questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro- attraverso l'organismo collegiale denominato Ombudsman-Giuri Bancario (quest'ultimo, fino all'attivazione dell'Arbitro Bancario Finanziario, di cui al successivo alinea). Le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca;

b) dal momento in cui sara' operativo, all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, Abf), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituito dal CICR (Del. n.275 del 29/7/2008), con competenza:

- per l'accertamento di diritti, obblighi e facolta', indipendentemente dal valore del rapporto;

- per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro.

Tale sistema, al quale la Banca e' tenuta ad aderire, e' regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009, disponibili sul sito www.bancaditalia.it. Tramite i suoi collegi territoriali di Milano, Roma e Napoli, l'Abf assorbira' le competenze sopra indicate dell'Ombudsman-Giuri Bancario.

CONTO CORRENTE

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

COINTESTAZIONI E DELEGHE: il correntista e' tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone da lui delegate indicandone eventuali limitazioni (art.1). Quando il conto e' intestato a piu' persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono efficaci anche nei confronti degli altri (art.11). Revoche, modifiche e rinunce dei poteri dei delegati devono essere comunicate alla Banca a mezzo di lettera raccomandata (art.1). Nei conti cointestati la nomina dei delegati e la eventuale modifica delle facolta' attribuite dovranno essere effettuate per iscritto da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facolta' di delega potra' essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, a mezzo di lettera raccomandata (art.12).

ADDEBITI BANCOMAT E ASSEGNI: i prelievi ed i pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito a rischio Banca sono addebitati in conto con priorita' rispetto agli assegni, anche se emessi in data anteriore a quella del prelievo o del pagamento. La Banca stessa non e' tenuta al pagamento degli assegni a valere su conti con disponibilita' insufficiente, indipendentemente dall'eventuale presenza di fondi su altri conti intestati allo stesso Correntista (art. 3).

ACCREDITI IN CONTO ED INSOLUTI: I bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari e' accreditato salvo buon fine e potra' essere utilizzato dal Correntista soltanto dopo che la Banca abbia effettuato la verifica o l'incasso. In caso di mancato incasso, la Banca puo' procedere al riaddebito in conto (art.4).

DIRITTO DI RITENZIONE E COMPENSAZIONE: a garanzia dei crediti vantati nei confronti del correntista, la Banca ha diritto di ritenzione su tutti i beni dello stesso depositati presso l'Istituto o che dovessero pervenire successivamente. Quando il Correntista ha con la Banca piu' rapporti o piu' conti di qualsiasi genere o natura, si effettua in ogni caso la compensazione secondo le norme vigenti (art.5).

RECESSO DA APERTURA DI CREDITO: il Correntista puo' recedere, in qualsiasi momento, dall'apertura di credito pagando alla Banca quanto dovuto; anche la Banca puo' recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato, nonche' di ridurla o sospenderla; all'atto del recesso il Cliente perde immediatamente la possibilita' di utilizzare il credito concesso (art.6).

ESTRATTI CONTO E RECLAMI: Gli estratti conto inviati dalla Banca si intendono approvati dal Correntista se, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento, non sia pervenuto alla Banca un specifico reclamo iscritto (art.8).

Gli eventuali reclami per ragioni diverse da quanto precede dovranno essere presentati per iscritto entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di esecuzione delle operazioni, trascorso inutilmente tale termine l'operato della Banca si intendera' approvato (art.17).

COINTESTAZIONI - OPERATIVITA': nei conti cointestati con firme disgiunte, le disposizioni possono venire impartite separatamente da ciascun intestatario e sono efficaci nei confronti degli altri cointestatari; la modifica o revoca di tale facolta' dovra' essere richiesta per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari (art.12). La morte o la sopravvenuta incapacita' di uno dei cointestatari non comportano il venir meno di tale facolta' in capo ai superstiti (art.13).

ASSEGNI:

a) in caso di recesso da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non e' tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso e' divenuto operante;

b) in caso di recesso da parte della Banca dall'apertura di credito, il Correntista e' tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione; Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di conti intestati a piu' persone (art.14).

VARIARAZIONE UNILATERALE DELLE CONDIZIONI: la Banca potra' modificare unilateralmente, in qualunque momento, in caso di giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa previste dal contratto senza alcuna eccezione, nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca al Correntista con lettera semplice ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. In caso di modifica unilaterale del contratto ai sensi del comma che precede, il Correntista ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate. Nel caso in cui il Correntista non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il predetto termine, le modifiche si intenderanno dallo stesso approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione (art. 15).

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinati con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (come ad esempio l'Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Correntista nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

RAPPORTO DI MANDATO: la Banca può assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunicazione allo stesso dell'eventuale rifiuto. In relazione agli incarichi assunti, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Correntista può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Avvalendosi dei servizi della Banca il Correntista accetta, eventualmente anche a modifica/integrazione delle previsioni del contratto di conto corrente, le norme e le condizioni stabilite per i singoli servizi e riportate sui relativi moduli (ad es. bonifici, incasso effetti e documenti, aperture di crediti documentari, incasso cedole e titoli estratti, custodia e amministrazione titoli, ecc.). Il Correntista autorizza eventuali delegati sul conto che disponessero tali servizi in forza della delega ricevuta ad approvare anche in nome e per conto del Correntista stesso le condizioni riportate nei relativi moduli, con rinuncia di contestazioni o eccezioni nei confronti della Banca. (art.18).

LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, FORO COMPETENTE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia ad eccezione del caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Correntista. Resta salva la facoltà del Correntista di ricorrere al Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli articoli 38, 39 e 40 del d.lgs 5/2003, sia attraverso l'organismo collegiale denominato "Ombudsman-Giuri Bancario" alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti, disponibili presso tutte le filiali della Banca.

VARIE: Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata in contratto unitamente alle altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata in contratto. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo in caso di post-datazione. (art.7)

CONTO INATTIVO: qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 Euro la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto(art.9).

SEZIONE II - Servizi di pagamento

Disposizioni Generali

- Ambito di applicazione.** - 1.1. La presente sezione si applica a tutti i servizi di pagamento regolati sul conto corrente di cui al presente contratto (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: bonifici, carte di pagamento, addebiti diretti, rimesse di denaro) prestati all'interno della Comunità europea ed effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea non appartenente all'area dell'euro (per esempio, sterlina inglese) o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (al momento: Islanda, Norvegia e Lichtenstein). 1.2. La presente sezione non si applica ai servizi di pagamento non soggetti alla normativa sui servizi di pagamento (al momento D. Lgs. 27/1/2010 n. 11) tra cui le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, nonché i rimborsi e i proventi di cessioni.
- Utilizzazione dei servizi di pagamento.** - 2.1. Fermo restando quanto stabilito nella presente sezione, per l'utilizzazione dei servizi di pagamento e dei relativi strumenti di pagamento il Correntista è tenuto a seguire scrupolosamente le specifiche istruzioni, norme e condizioni stabilite per i singoli servizi e riportate nei pertinenti moduli contrattuali, eventualmente anche a modifica/integrazione delle previsioni di cui al presente contratto.
- Misura di tutela e correttive.** - 3.1. Fermo restando quanto eventualmente previsto dai pertinenti moduli contrattuali relativi ai singoli servizi di pagamento, il Correntista ottiene una rettifica dalla Banca solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo difforme da quanto lecitamente disposto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 delle presenti Disposizioni Generali, ne dia pronta e immediata comunicazione alla Banca tramite lettera raccomandata o a mezzo lettera semplice consegnata personalmente alla Filiale presso cui è accesso il rapporto di conto corrente. 3.2. In ogni caso la Banca ha piena facoltà di non procedere ad alcuna rettifica nel caso in cui il Correntista effettui la comunicazione di cui all'art. 3.1 oltre 13 (tredici) mesi dalla data di addebito dell'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo difforme rispetto a quanto previsto. 3.3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3.1 e 3.2, nel caso di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto la Banca, effettuati i dovuti riscontri, provvede a rimborsare senza indugio il Correntista, riportando il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non fosse stata autorizzata o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, fatto salvo il caso in cui il Correntista abbia agito in modo fraudolento, con colpa grave o comunque non rispettando gli obblighi di sicurezza a suo carico. 3.4. L'utilizzatore potrà sopportare una perdita fino a 150 euro per l'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento prima della comunicazione alla Banca di tale evento.
- Mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento.** - 4.1. Per le operazioni di pagamento disposte dal Correntista, la Banca risponde della loro corretta esecuzione solo fino al momento del ricevimento dell'importo dell'operazione da parte della banca o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 4.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.1, la banca o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario risponde nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento per quanto riguarda la messa a disposizione dell'importo dell'operazione a favore del beneficiario medesimo. 4.3. Se la Banca è responsabile ai sensi dell'art. 4.1, risarcisce senza indugio al Correntista l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, riporta il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. 4.4. In ogni caso di mancata o inesatta esecuzione, il Correntista ha facoltà di chiedere alla Banca di rintracciare l'operazione di pagamento e di esserne prontamente informato. 4.5. Nei confronti del Correntista che sia beneficiario di una operazione di pagamento che risulti non autorizzata o inesatta o legittimamente ripudiata, ai sensi di legge, da parte del pagatore, la Banca si riserva di stornare il relativo importo, dandone comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Correntista medesimo.
- Ripartizione delle spese.** - 5.1. In caso di operazioni di pagamento che non comportino alcuna conversione valutaria da parte della Banca del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalle rispettive banche o prestatori di servizi di pagamento.
- Autorizzazione a eseguire un'operazione di pagamento e revoca dell'autorizzazione.** - 6.1. Il Correntista è tenuto ad autorizzare le operazioni di pagamento che intende disporre utilizzando le forme e i modi previsti nei moduli contrattuali relativi ai singoli servizi di pagamento o nei moduli da utilizzare per la disposizione dei singoli ordini di pagamento. 6.2. In mancanza di autorizzazione espressa conformemente all'art. 6.1, l'operazione di pagamento si considera non autorizzata e, pertanto, la Banca non è tenuta a darvi seguito alcuno. 6.3. Il Correntista ha facoltà di revocare le operazioni di pagamento già autorizzate entro i termini di irrevocabilità previsti nei moduli contrattuali relativi ai singoli servizi di pagamento e, comunque, non oltre il momento in cui l'operazione autorizzata abbia avuto un principio di esecuzione. 6.4. Una volta spirati i termini di irrevocabilità di cui all'art. 6.3, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se, compatibilmente con le modalità di esecuzione, vi è accordo fra il Correntista e la Banca e, comunque, previo pagamento delle relative spese, ove previste. 6.5. Nel caso di autorizzazione di incarichi soggetti a esecuzione continuata o periodica, l'eventuale revoca non ha effetto alcuno sugli ordini già eseguiti o in corso di esecuzione. 6.6. Nel caso di operazioni di addebito disposte su iniziativa

del beneficiario o di addebiti diretti, per la revoca dell'ordine occorre anche il consenso del beneficiario.

7. Ricezione degli ordini. - 7.1. Salvo il caso in cui sia diversamente indicato, il momento di ricezione di un ordine di pagamento e' quello in cui l'ordine medesimo e' ricevuto dalla Banca. 7.2. Se il momento di ricezione cade in una giornata non operativa della Banca, l'ordine di pagamento e' considerato ricevuto la prima giornata operativa successiva. 7.3. La Banca ha facolta' di stabilire all'interno dei moduli contrattuali regolanti i singoli servizi di pagamento un limite orario (cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti non saranno respinti (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 8), ma verranno eseguiti considerandoli ricevuti la prima giornata operativa successiva. 7.4. Resta impregiudicata la facolta' per il Correntista di disporre ordini di pagamento con data di esecuzione futura: in questo caso l'ordine si intende ricevuto in tale data. Se detta data cade in una giornata non operativa della Banca, vale quanto disposto dall'art. 7.2. 7.5. La Banca dara' esecuzione agli ordini di pagamento recanti una data di esecuzione anteriore a quella di ricezione degli stessi considerando come data di esecuzione la data di effettiva ricezione. 7.6. Se il Correntista dispone un ordine di pagamento fornendo, oltre alla data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi, ulteriori indicazioni (per esempio, la data valuta banca beneficiario) incompatibili con la predetta data di esecuzione, la Banca esegue l'ordine facendo prevalere, in ogni caso, la data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi.

8. Rifiuto degli ordini di pagamento. - 8.1. Nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento, la Banca non puo' rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, salvo che cio' sia vietato da pertinenti disposizioni di legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per motivi di antiriciclaggio e di antiterrorismo). 8.2. Nel caso in cui la Banca si rifiuti di dare esecuzione a un ordine di pagamento, ne da' comunicazione al Correntista (salvo che sia vietato da disposizioni di legge), secondo i tempi e le modalita' pattuite nei regolamenti contrattuali relativi ai singoli servizi di pagamento, indicando, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le procedure per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto. 8.3. Un ordine di pagamento rifiutato si considera come mai ricevuto. 8.4. In caso di rifiuto obiettivamente giustificato, la Banca ha facolta' di addebitare le spese eventualmente previste nell'allegato documento di sintesi. 8.5. La Banca non risponde di eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Correntista che siano imprecise o di difficile lettura.

9. Tempi di esecuzione, disponibilita' delle somme e valuta di addebito o di accredito. - 9.1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, la disponibilita' delle somme accreditate e la data di valuta dell'addebito o dell'accredito sono dettagliatamente indicati nell'allegato documento di sintesi nonche', per i singoli servizi di pagamento, nell'ambito dei rispettivi regolamenti contrattuali.

10. Informazioni in merito alle singole operazioni di pagamento. - 10.1. Successivamente all'esecuzione di un ordine di pagamento, fatti salvi diversi obblighi di legge, la Banca rende disponibili al Correntista le seguenti informazioni: a) un riferimento che consenta al Correntista di individuare l'operazione di pagamento; b) per gli ordini di pagamento disposti dal Correntista: i dati relativi al beneficiario (ove disponibili) e la data di valuta dell'addebito; c) per gli ordini di pagamento di cui il Correntista e' beneficiario: i dati relativi all'ordinante (ove disponibili), le eventuali informazioni trasmesse con la medesima operazione di pagamento nonche' la data di valuta dell'accredito; d) l'importo dell'operazione espresso nella valuta del conto corrente di regolamento o in quella utilizzata per disporre l'ordine di pagamento; e) l'importo di tutte le spese (compresa la loro suddivisione) e degli eventuali interessi; f) se del caso, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'operazione prima e dopo la conversione valutaria. 10.2. Le informazioni di cui al precedente comma saranno disponibili presso la Banca per un periodo di non oltre 13 (tredici) mesi dalla data di regolamento di ciascuna operazione di pagamento. 10.3. Salvo il caso in cui le informazioni di cui all'art. 10.1 siano gia' state rese d'iniziativa da parte della Banca, il Correntista potra' ottenere, a richiesta, le predette informazioni presso la filiale di radicamento del conto, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di regolamento dell'ordine di pagamento. In tal caso, le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o, se espressamente concordato con la Banca, su altro supporto durevole che permetta la riproduzione immutata delle informazioni. 10.4. Una volta decorso il termine di cui all'art. 10.2, restano in ogni caso fermi, ai sensi di legge, gli eventuali diritti del Correntista e dei suoi successori di ottenere copia delle operazioni previo pagamento delle relative spese. 10.5. Nel caso in cui il Correntista abbia gia' ottenuto, in qualunque modo, le informazioni di cui all'art. 10.1, eventuale copia delle stesse (purche' relative a operazioni di pagamento poste in essere negli ultimi dieci anni) saranno fornite entro 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta e previo pagamento delle relative spese.

11. Utilizzo di particolari strumenti di pagamento. - 11.1. Ai fini del presente contratto, si intende per "strumento di pagamento" qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure, concordate tra il Correntista e la Banca, utilizzate dal Correntista per impartire ordini di pagamento e, ove consentito, per ottenere informazioni sugli ordini medesimi (sono da intendersi strumenti di pagamento tutti i canali personalizzati di contatto con il Correntista alternativi allo sportello quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la carta Bancomat e l'Internet banking). 11.2. Nel disporre ordini di pagamento mediante l'utilizzo di uno strumento di pagamento, il Correntista e' tenuto a rispettarne le specifiche modalita' di utilizzo previste nel relativo contratto. 11.3. Se espressamente convenuto con il Correntista, la Banca puo' fornire la comunicazione di cui all'art. 8.2 nonche' le informazioni di cui all'art. 10.1 attraverso le procedure utilizzate per il funzionamento dello strumento di pagamento.

12. Esclusione di responsabilita'. - 12.1. La Banca non risponde dei casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) e di caso fortuito che possono verificarsi presso la Banca medesima o presso corrispondenti, anche non bancari.

13. Rinvio. - 13.1. Per quanto non espressamente previsto nelle Disposizioni Generali della presente sezione, trovano applicazione le norme e le condizioni contrattuali previste dal presente contratto di conto corrente nonche' dai singoli moduli contrattuali relativi ai singoli servizi di pagamento. 13.2. In caso di contrasto fra le previsioni di cui al presente contratto di conto corrente (comprese le Disposizioni Generali della presente sezione) e quelle di cui ai regolamenti contrattuali relativi ai singoli servizi di pagamento, prevalgono a tutti gli effetti quest'ultime.

14. Conto di pagamento e contratto quadro. - 14.1. Il conto corrente di cui al presente contratto e' da intendersi quale conto di pagamento per il regolamento degli ordini di pagamento di cui alla presente sezione. 14.2. Il presente contratto di conto corrente e' da intendersi quale "contratto quadro" ai sensi della normativa per tutti i servizi di pagamento regolati a valere sul medesimo conto corrente. 14.3. La cessazione per qualsiasi motivo (ivi compresa l'ipotesi di recesso da parte del Correntista o della Banca) dei rapporti contrattuali relativi ai singoli servizi di pagamento (per esempio, la carta Bancomat), non comporta di per se' alcun effetto sul contratto di conto corrente, che rimane in essere. Tuttavia, la cessazione o il recesso, per qualsiasi motivo, dei rapporti contrattuali relativi ai servizi di pagamento costituiti dai bonifici, comportano l'automatica e contestuale cessazione del rapporto di conto corrente regolato dal presente contratto. 14.4. Il recesso da parte del Correntista o della Banca dal presente contratto di conto corrente implica l'automatico e contestuale recesso da tutti i rapporti contrattuali relativi ai singoli sistemi di pagamento che siano regolati a valere sul medesimo conto corrente. Cio' vale anche in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale relativo al conto corrente.

15. Modifiche delle condizioni contrattuali. - 15.1. In qualunque momento la Banca puo' modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative ai servizi di pagamento, dandone comunicazione al Correntista con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione prevista. 15.2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Correntista a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla: in tal caso il Correntista puo' recedere dal contratto senza spese, purché il recesso avvenga prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 15.3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio relativi ai servizi di pagamento possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso purché, nel caso di variazioni sfavorevoli per il Correntista, cio' sia conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento prescelti e convenuti fra le parti. 15.4. Nel caso in cui il Correntista abbia la qualita' di "consumatore" ai sensi della normativa, la Banca puo' modificare le condizioni contrattuali solo qualora sussista un giustificato motivo.

16. Recesso. - 16.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 delle Disposizioni Generali della presente sezione, in qualunque momento il Correntista ha la facolta' di recedere, per i servizi e gli strumenti di pagamento a valere sul "contratto quadro", senza penalita' e senza spese di chiusura, dandone preventiva comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata a.r. o lettera semplice consegnata alla Filiale presso cui e' in essere il rapporto. 16.2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 delle Disposizioni Generali della presente sezione, la Banca puo' recedere, con riferimento ai servizi e agli strumenti di pagamento a valere sul "contratto quadro", con un preavviso di due mesi, secondo le modalita' stabilite dalla normativa applicabile. 16.3. In

deroga a quanto previsto nel precedente comma e fermo restando quanto previsto dall'art. 14 delle Disposizioni Generali della presente sezione, al ricorrere di un giustificato motivo la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso alcuno, dandone tempestiva comunicazione al Correntista.

Bonifici

1. Ambito di applicazione. - 1.1. La presente sezione si applica ai bonifici prestatati all'interno della Comunità europea ed effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea non appartenente all'area dell'euro (per esempio, sterlina inglese) o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (al momento: Islanda, Norvegia e Lichtenstein). 1.2. La presente sezione non si applica ai servizi di pagamento non soggetti alla normativa sui servizi di pagamento (al momento D. Lgs. 27/1/2010 n. 11) tra cui le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, nonché i rimborsi e i proventi di cessioni.

2. Oggetto del servizio. - 2.1. Mediante il servizio di bonifico: a) il Correntista (pagatore) impartisce alla Banca un ordine di pagamento disponendo il trasferimento di fondi dal proprio conto corrente a favore di un beneficiario; b) il Correntista (se beneficiario) riceve, tramite un ordine di pagamento, una somma a suo favore da parte di un soggetto terzo (pagatore). In tale ultimo caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 delle "condizioni generali di contratto", la somma trasferita al Correntista gli viene accreditata sul conto corrente, salvo espressa istruzione contraria.

3. Esecuzione dei bonifici. - 3.1. Affinché la Banca possa eseguire correttamente i bonifici disposti dal Correntista, questi deve utilizzare gli appositi moduli, compilandoli in ogni parte con tutte le informazioni richieste. 3.2. In ogni caso, vanno fornite le seguenti informazioni: nome dell'ordinante, importo del bonifico espresso in euro, data di esecuzione dell'ordine richiesta, anche futura, nome del beneficiario, codice IBAN del conto del beneficiario (da considerarsi quale "identificativo unico" ai sensi di legge). 3.3. La Banca procede all'esecuzione degli ordini di bonifico disposti dal Correntista a condizione che il conto corrente di addebito presenti sufficiente disponibilità: in caso contrario, la Banca ha facoltà di non darvi corso, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e fermi in ogni caso gli obblighi di informativa di cui all'art. 10 delle Disposizioni Generali della presente sezione. 3.4. I bonifici di importo fino a 500.000,00 euro sono eseguiti con bassa priorità tramite le normali procedure interbancarie. I bonifici di importo superiore a detto limite e/o eseguiti con alta priorità sono elaborati via SWIFT e soggetti a specifiche condizioni economiche e a specifica regolamentazione. 3.5. In ogni caso, fermi restando i diritti del Correntista, la Banca è autorizzata a farsi sostituire da soggetti terzi per l'esecuzione dell'ordine di bonifico.

4. Consenso e revoca. - 4.1. Il Correntista è tenuto ad autorizzare i bonifici che intende disporre utilizzando e sottoscrivendo gli appositi moduli. 4.2. Il Correntista ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 4.3. Il bonifico impartito tramite strumenti elettronici è tuttavia irrevocabile, dal momento della sua approvazione.

5. Ricezione degli ordini. - 5.1. I termini di ricezione degli ordini di bonifico sono riportati nell'allegato documento di sintesi. 5.2. Il Correntista ha facoltà di indicare una data di esecuzione futura e di presentare in anticipo l'ordine di bonifico: in tal caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 delle Disposizioni Generali della presente sezione, il conto corrente di addebito deve presentare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'ordine.

6. Tempi di esecuzione, disponibilità delle somme, valuta di addebito o di accredito, spese e tassi. - 6.1. I tempi di esecuzione degli ordini di bonifico, la disponibilità delle somme accreditate, la data di valuta dell'addebito o dell'accredito, le spese a carico del Correntista e i tassi di riferimento sono riportati nell'allegato documento di sintesi. 6.2. Qualora il Correntista disponga ordini di bonifico con coordinate IBAN errate e/o incomplete o, comunque, con un identificativo unico inesatto, errato o incompleto, la Banca si riserva la facoltà di addebitare al Correntista medesimo una specifica penale. 6.3. In caso di bonifico non eseguibile, per qualsiasi motivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 delle Disposizioni Generali della presente sezione, la Banca rimborsa senza indugio il Correntista e comunque il tempo massimo per la restituzione dei relativi fondi è fissato in 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di regolamento dell'operazione originaria.

7. Rifiuto degli ordini di pagamento. - 7.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 delle Disposizioni Generali della presente sezione, in caso di rifiuto da parte della Banca di eseguire un ordine di bonifico, la Banca medesima ne dà comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Correntista entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di bonifico e, comunque, non oltre il termine entro il quale l'ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito.

8. Identificativo unico. - 8.1. Quando un bonifico è eseguito conformemente all'identificativo unico di cui all'art. 3, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico anche se l'ordine rechi ulteriori informazioni anche non coerenti con l'identificativo unico. 8.2. Se l'identificativo unico fornito dal Correntista è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione del bonifico. 8.3. La Banca, su richiesta del Correntista e previo pagamento delle relative spese, si attiva per recuperare, per quanto possibile, i fondi oggetto del bonifico eseguito in presenza di un identificativo unico inesatto.

9. Sepa Credit Transfer. - 9.1. Si definisce Sepa Credit Transfer (SCT) uno strumento di pagamento basato sulle regole stabilite dallo Schema SEPA per il Credit Transfer per effettuare bonifici in euro all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro (la cosiddetta Single Euro Payment Area - SEPA). 9.2. Qualora il Correntista rispetti tutte le seguenti condizioni, l'ordine di bonifico viene trattato e processato come disposizione di SCT e ad esso si applicano le previsioni del presente articolo: a) compili correttamente, in modo accurato, coerente e completo, tutti i campi relativi a: nome dell'ordinante, importo del bonifico espresso in euro, data di esecuzione dell'ordine richiesta, anche futura, nome del beneficiario, codice IBAN del conto del beneficiario, codice BIC della banca del beneficiario (obbligatorio solo per le disposizioni verso l'estero); b) disponga che l'ordine sia addebitato sul proprio conto corrente acceso presso la Banca e che sullo stesso siano presenti disponibilità sufficienti per l'esecuzione dell'ordine medesimo; c) disponga che l'ordine sia accreditato sul conto corrente del beneficiario; d) disponga che la ripartizione delle spese sia di tipologia "share"; e) indirizzi l'ordine verso un conto corrente detenuto all'interno dell'area SEPA e presso una Banca aderente al sistema dei pagamenti SEPA; f) non indichi una valuta fissa per il beneficiario; g) rispetti i limiti di orario (cut-off) previsti dalla Banca. Gli ordini di bonifico che non rispettino anche una sola delle succitate condizioni saranno trattati, in quanto compatibili, con procedure diverse da quelle previste per il SCT e senza l'applicazione delle speciali condizioni riportate nel presente articolo. 9.3. Il Correntista ha facoltà di indicare una data di esecuzione futura e di presentare in anticipo l'ordine di SCT. In tal caso il conto corrente di addebito deve presentare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'ordine e la data di accettazione del SCT corrisponderà alla data di esecuzione futura richiesta dal Correntista. 9.4. Prima di eseguire un ordine di SCT, la Banca ha l'obbligo di verificare, tra l'altro, la congruità del codice IBAN del beneficiario e, ove indicato, la correttezza del codice BIC della Banca del beneficiario: qualora tale verifica rivelasse delle incongruenze, la Banca rifiuterà di eseguire l'ordine. 9.5. I termini e le condizioni relativi al servizio di SCT restano in vigore, a parità di diritti e di condizioni, a favore dei successori a titolo universale o particolare delle relative parti (per esempio, in caso di successione della Banca per fusione o acquisizione). 9.6. I termini di ricezione, i tempi di esecuzione, la disponibilità delle somme, la valuta di addebito o di accredito, le spese e i tassi applicabili ai SCT sono riportati nell'allegato documento di sintesi. 9.7. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo, si rimanda alla disciplina di cui alle Disposizioni Generali della presente sezione.

10. Regole specifiche per particolari tipologie di bonifico. - 10.1. Il Correntista, mediante l'utilizzo di appositi moduli, può impartire particolari ordini di bonifico. 10.2. Nel caso di bonifico multiplo, che consente al correntista di far pervenire alla Banca un ordine di pagamento per trasferire somme determinate a favore di più beneficiari contemporaneamente, le richieste di variazione devono essere comunicate alla Banca, all'atto di una nuova presentazione. 10.3. Nel caso di bonifico continuativo, che consente al Correntista di far pervenire alla Banca un ordine di pagamento relativo al trasferimento periodico e scadenzato di una somma determinata a favore di un beneficiario presso sportelli della Banca stessa o di altre Banche situate in Italia: a) le richieste di conferimento, variazione o sospensione dell'ordine debbono essere comunicate alla Banca con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi; b) qualora la data di esecuzione richiesta dell'ordine o, in alternativa e ove ammessa, la data valuta banca beneficiario richiesta, cadano in una giornata non operativa della Banca, si considera, rispettivamente, come data di esecuzione dell'ordine o come data valuta banca beneficiario, la prima giornata operativa precedente la data richiesta. 10.4. Nel caso di BIR - bonifico di importo rilevante - è possibile disporre ordini con data regolamento differita fino a tre giorni e l'accredito alla Banca del beneficiario avviene entro la data di ricezione dell'ordine. 10.5. Nel caso di BAP - bonifico ad alta

sezione, il conto corrente di addebito deve presentare disponibilita' sufficienti al momento dell'esecuzione dei singoli ordini di pagamento relativi all'incarico medesimo.

7. Tempi di esecuzione, valuta di addebito, spese e tassi. - 7.1. I tempi di esecuzione dei singoli ordini di pagamento relativi all'incarico, la data di valuta dell'addebito, le spese a carico del Correntista e gli eventuali tassi di riferimento sono riportati nell'allegato documento di sintesi.

8. Rifiuto degli ordini di pagamento. - 8.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 delle Disposizioni Generali della presente sezione, in caso di rifiuto da parte della Banca di eseguire uno o piu' ordini di pagamento relativi all'incarico, cosi' come in caso di rifiuto di eseguire l'incarico stesso, la Banca medesima ne da' comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Correntista entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento e, comunque, non oltre il termine entro il quale l'ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito.

9. Identificativo unico. - 9.1. Quando un ordine di pagamento relativo all'incarico e' eseguito conformemente all'identificativo unico di cui all'art. 4.1, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico. 9.2 Se l'identificativo unico fornito dal Correntista e' inesatto, la Banca non e' responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento. 9.3 La Banca, su richiesta del Correntista e previo pagamento delle relative spese, si attiva per recuperare, per quanto possibile, i fondi oggetto dell'ordine di pagamento eseguito in presenza di un identificativo unico inesatto.

10. Rimborsi. - 10.1. Il Correntista ha diritto all'integrale rimborso di un ordine di pagamento (gia' eseguito) relativo all'incarico solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni di cui il Correntista deve fornire, su richiesta, adeguata prova alla Banca: a) l'autorizzazione di cui all'art. 3 non specifica, quando viene data, l'esatto importo dell'operazione di pagamento; b) l'importo dell'ordine di pagamento supera quello che il Correntista avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e ogni altra pertinente circostanza, escludendosi in ogni caso la possibilita' di far valere ragioni legate al cambio, qualora sia stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca; c) non siano intercorse piu' di otto settimane fra la data in cui l'operazione di pagamento e' stata addebitata e la data di richiesta di rimborso. 10.2. In ogni caso non si procede al rimborso di cui al precedente comma nel caso in cui il Correntista abbia fornito direttamente alla Banca l'autorizzazione di cui all'art. 3 e, ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento (limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Correntista sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento), siano state fornite o messe a disposizione del Correntista, da parte della Banca o, secondo accordi, da parte del creditore, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione. 10.3. Entro dieci giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso di cui all'art. 10.1, la Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornisca una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando gli enti e/o gli organismi cui il Correntista puo' deferire la questione, qualora non accetti la giustificazione fornita.

11. Rinvio. - 11.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme e le condizioni contrattuali previste dal presente contratto di conto corrente (comprese le Disposizioni Generali della presente sezione).

Regole particolari per il Correntista non consumatore ne' microimpresa

1. Correntista non consumatore ne' microimpresa. - 1.1. Qualora il Correntista non rivesta ne' la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 ne' la qualita' di microimpresa ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 11/2010, si applicano le seguenti norme:

- 1.2.: con riguardo alla sezione "Servizi di Pagamento":

a) in luogo dell'art. 3.2. delle Disposizioni Generali si applica la seguente previsione: "In ogni caso la Banca ha piena facolta' di non procedere ad alcuna rettifica nel caso in cui il Correntista effettui la comunicazione di cui all'art. 3.1. oltre i termini di cui all'art. 8, comma 2, delle condizioni generali di contratto di conto corrente";

b) in luogo dell'art. 3.3. delle Disposizioni Generali si applica la seguente previsione: "Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3.1. e 3.2., nel caso di un'operazione non autorizzata la Banca, effettuati i dovuti riscontri, senza indugio ovvero entro il termine di 10 giorni, ove compatibile con le prassi operative, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3.1, provvede a rimborsare il Correntista riportando il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo, fatto salvo il caso in cui il Correntista abbia agito in modo fraudolento";

c) in luogo dell'art. 4.4. delle Disposizioni Generali si applica la seguente previsione: "In caso di mancata o inesatta esecuzione, il Correntista ha facolta' di chiedere alla Banca di rintracciare l'operazione di pagamento e, previo pagamento delle relative spese, di esserne informato entro il termine di 10 giorni, ove compatibile con le prassi operative";

d) in luogo dell'art. 6.3. delle Disposizioni Generali si applica la seguente previsione: "Salvo diverso accordo scritto fra le parti, una volta che un'operazione di pagamento, regolarmente autorizzata dal Correntista, sia stata ricevuta dalla Banca, essa si considera irrevocabile e, comunque, non e' ammessa alcuna revoca dopo che l'operazione autorizzata abbia avuto un principio di esecuzione";

e) in luogo dell'art. 10.2. delle Disposizioni Generali si applica la seguente previsione: "Le informazioni di cui al precedente comma saranno disponibili presso la Banca non oltre i termini di cui all'art. 8, comma 2, delle condizioni generali di contratto di conto corrente";

f) in luogo dell'art. 15. delle Disposizioni Generali si applica la seguente previsione: "15. Modifiche delle condizioni contrattuali. - 15.1. In qualunque momento la Banca puo' modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative ai servizi di pagamento, dandone preavviso scritto al Correntista nel termine di 15 (quindici) giorni. 15.2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, salvo che il Correntista receda prima della data prevista per l'applicazione della modifica delle condizioni contrattuali, la modifica medesima si ritiene accettata dal Correntista a tutti gli effetti. 15.3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio relativi ai servizi di pagamento possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso";

g) in luogo dell'art. 16. delle Disposizioni Generali si applica la seguente previsione: "16. Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento. - 16.1. Qualora il Correntista neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento o sostenga che questa non sia stata esattamente eseguita, incombe esclusivamente sul Correntista medesimo provare che tale operazione di pagamento non e' stata autorizzata, correttamente registrata, contabilizzata ed eseguita o che ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti, essendo la Banca dispensata da qualsiasi onere della prova in merito";

- 1.3.: con riguardo alle previsioni relative ai "Bonifici", in luogo dell'art. 4.2. si applica la seguente previsione: "Salvo diverso accordo scritto fra le parti, una volta che un bonifico, regolarmente autorizzato dal Correntista, sia stato ricevuto dalla Banca, esso si considera irrevocabile e, comunque, non e' ammessa alcuna revoca dopo che il bonifico autorizzato abbia avuto un principio di esecuzione";

- 1.4.: con riguardo alle previsioni relative al "Pagamento bollettini MAV, RAV e Freccia - pagamenti vari", in luogo dell'art. 3.2. si applica la seguente previsione: "Salvo diverso accordo scritto fra le parti, una volta che il pagamento di un Bollettino, regolarmente autorizzato dal Correntista, sia stato ricevuto dalla Banca, esso si considera irrevocabile e, comunque, non e' ammessa alcuna revoca dopo che il pagamento autorizzato abbia avuto un principio di esecuzione";

- 1.5.: con riguardo alle previsioni relative al "R.I.D. - Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente":

a) in luogo dell'art. 3.2. si applica la seguente previsione: "Salvo diverso accordo scritto fra le parti, una volta che l'incarico, regolarmente autorizzato dal Correntista, sia stato ricevuto dalla Banca, esso si considera irrevocabile e, comunque, non e' ammessa alcuna revoca dopo che l'incarico stesso abbia avuto un principio di esecuzione";

b) in luogo dell'art. 3.3. si applica la seguente previsione: "In ogni caso, per l'eventuale revoca di uno o piu' ordini di pagamento relativi all'incarico, e' sempre necessario l'accordo della Banca e, in caso di richiesta di revoca formalizzata dopo la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito del singolo ordine di pagamento, e' altresì necessario il consenso del creditore di cui all'art. 2";

c) salvo diverso accordo scritto fra le parti, non si applica l'art. 10 relativo ai rimborsi.

Regole particolari per il Correntista microimpresa

1. Correntista microimpresa. - 1.1. Qualora il Correntista rivesta la qualita' di microimpresa ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 11/2010, con riguardo alle previsioni relative al "R.I.D. - Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente":

a) in luogo dell'art. 3.2. si applica la seguente previsione: "Salvo diverso accordo scritto fra le parti, una volta che l'incarico, regolarmente autorizzato dal Correntista, sia stato ricevuto dalla Banca, esso si considera irrevocabile e, comunque, non e' ammessa alcuna revoca dopo che l'incarico stesso abbia avuto un principio di esecuzione";

b) in luogo dell'art. 3.3. si applica la seguente previsione: "In ogni caso, per l'eventuale revoca di uno o piu' ordini di pagamento relativi all'incarico, e' sempre necessario l'accordo della Banca e, in caso di richiesta di revoca formalizzata dopo la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito del singolo ordine di pagamento, e' altresì necessario il consenso del creditore di cui all'art. 2";

c) salvo diverso accordo scritto fra le parti, non si applica l'art. 10 relativo ai rimborsi.

"Diverse disposizioni di legge vigenti prevedono la differenziazione nel trattamento dei clienti in funzione della loro tipologia. In particolare:

- il Codice del Consumo prevede speciali tutele contrattuali per la particolare categoria del " consumatore ", vale a dire "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art. 3, lett. a, D.Lgs. 206/2005). In relazione a questa distinzione, la nostra Banca prevede altresì condizioni economiche differenziate a seconda che il cliente rientri tra i " consumatori " o i " non consumatori " (as es. per la Commissione Disponibilita' Fondi, CDF);

- le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sulla trasparenza bancaria prevedono un regime informativo rafforzato per i clienti qualificati come:

- " consumatori", secondo la stessa definizione di cui al Codice del Consumo

- " clienti al dettaglio", inclusivi, oltre ai consumatori, anche delle persone fisiche che svolgono attivita' professionale o artigianale, degli enti senza finalita' di lucro, delle imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (c.d. microimprese).

La qualifica di "consumatore" o di "cliente al dettaglio" dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi fa richiesta;

- la normativa sui servizi di pagamento nel mercato interno (Direttiva 2007/64/CE e relativa normativa nazionale di recepimento) distingue condizioni di spesa, livelli informativi, obblighi e responsabilita' in termini diversi a seconda che il cliente sia qualificato come:

- " consumatore", secondo la stessa definizione di cui al Codice del Consumo

- " microimpresa", ossia l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

- " soggetto ne' consumatore, ne' microimpresa" (altri clienti).

Per la variazione della qualifica del soggetto nel corso del rapporto, puo' valere la stessa regola sopra indicata ai fini di trasparenza.

Alla luce di quanto sopra esposto e in base alle informazioni da Lei forniteci, per questo rapporto la Sua attuale qualificazione e' la seguente:

- ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria:

NON CONSUMATORE NE' CLIENTE AL DETTAGLIO

- ai fini della normativa sui servizi di pagamento:

MICRO IMPRESA

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

VALUTE E INDISPONIBILITA' A FRONTE DI VERSAMENTI (gg lavorativi successivi all'operazione) DECORRENZA	VALUTE INDISPONIBILITA'
Contante, assegni circolari e bancari BBS su Sport., ass. di traenza BBS	0 0
Assegni bancari altri Sport. BBS	2 3
Assegni bancari di altri Istituti, Titoli Postali Standard	3 4
Assegni circolari di altre Banche, Vaglia cambiari Banca d'Italia	1 3
Titoli Postali non Standardizzati	3 4
Valuta prelievo a mezzo assegno	
TASSO CREDITORE	DECORRENZA PARAMETRO SPREAD TASSO(1) TAE(1)
Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti)	0,0010% 0,0010%
Ritenuta fiscale - aliquota	27,0000%
TASSI DEBITORI	DECORRENZA PARAMETRO SPREAD TASSO(1) TAE(1)
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	13,6000% 14,3094%
SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	DECORRENZA VALORI
Canone mensile	55,00 EUR
Spese per operazione classe A	Esente
Spese per operazione classe B	Esente
Spese per operazione classe C	Esente
Spese per operazione classe D	Esente
Massimo spese per operazione	0,00 EUR
Spese per operazione accreditati POS	Esente
Criterio addebito spese di gestione conto (2)	1/4 dell'imp.a trimestre
Spese di gestione conto qualora consumatori (*)	Esente
Spese di gestione conto qualora microimprese ed altri clienti (*)	Esente
Commissioni (Penale di sconfinamento) (3)	20,00 EUR
Commissioni (Importo massimo trimestrale penale di sconfinamento)	100,00 EUR
Periodicita' di invio e/c	Mensile
- cartaceo	Esente
Spese produzione comunicaz. trasparenza bancaria - addebito bimestrale	1,00 EUR
Costi di spedizione (per ciascun invio e con addebito bimestrale):	
- estratto conto	0,60 EUR
- comunicazioni	0,60 EUR
- Conto intestato a persona fisica o a Ditta Individuale/cointestato	2,85 EUR
- Conto intestato ad altra Controparte	6,15 EUR
Periodicita'(Periodicita' liquidazione contabile/capitalizz. interessi)	Trimestrale
ALTRE SPESE/CONDIZIONI	DECORRENZA VALORI
Copertura Assicurazione	Solo il titolare
Spese per assicuraz. contro infortuni Cattolica Assicurazioni-opzionale	Esente
Spese di estinzione rapporto	Esente
Rilascio elenco movimenti allo sportello	Esente
Imposta di bollo su assegni richiesti in forma libera con un minimo di Euro 15,00 (carnet 10 assegni)	Euro 1,50 per assegno
Costo assegno	Esente
Spese gestione assegno impagato alla prima presentazione e/o sospeso	32,50 EUR
Spese ritorno assegno protestato (oltre spese protesto reclamate)	32,50 EUR
Spese ritorno assegno insoluto e richiamato	14,50 EUR
Spese per assegno consegnato al protesto	32,50 EUR
Spese per cancellazione da elenco protesti	16,00 EUR
Valuta di addebito assegni resi insoluti, protestati o richiamati	pari a data negoziazione

15,00 EUR
ESENTE

Commissioni per incasso assegni bancari in valuta non euro
Commissione prelievi su sportelli automatici banche del gruppo
Utenze:
Disposizioni di pagamento utenze, contributi e tributi con addebito in conto corrente

Domiciliazione utenze (RID)
Valuta di addebito domiciliazione utenze (RID)

Esente
Data operazione

Pagamenti allo sportello

Commissioni per pagamento allo sportello:

- bollettini bancari - Servizio "Freccia"	euro 1,03
- fatture di utenze di societa' elettriche e telefoniche con occasionale addebito in c/c	euro 1,55
- fatture di utenze riguardanti acqua e metano con occasionale addebito in c/c	euro 1,55
- servizio gestione rifiuti	euro 1,55
- rate mutui, premi di assicurazione	euro 1,55
- tasse scolastiche	euro 1,55
- bollettini di conto corrente postale (oltre alle spese reclamate da Poste Italiane S.p.A)	euro 3,62
- tributi vari e versamenti unitari a mezzo delega bancaria	Esente
- servizio RAV (riscossione mediante avviso)	euro 0,77
- multe ed ammende per i Comuni convenzionati	Esente
- altri bollettini	Esente

stesse commissioni applicate ai bollettini di conto corrente postale

Valute di addebito (gg. successivi alla data di pagamento):

- bollettini bancari - Servizio "Freccia"	0 LAVORATIVI
- fatture di utenze di societa' elettriche e telefoniche con occasionale addebito in c/c	0 LAVORATIVI
- fatture di utenze riguardanti acqua e metano con occasionale addebito in c/c	0 LAVORATIVI
- servizio gestione rifiuti	0 LAVORATIVI
- rate mutui, premi di assicurazione	0 LAVORATIVI
- tasse scolastiche	0 LAVORATIVI
- bollettini di conto corrente postale	0 LAVORATIVI
- tributi vari e versamenti unitari a mezzo delega bancaria	0 LAVORATIVI
- servizio RAV (riscossione mediante avviso)	0 LAVORATIVI
- multe ed ammende per i Comuni convenzionati	0 LAVORATIVI
- altri bollettini	0 LAVORATIVI

Tempi massimi di esecuzione (giorni successivi data di pagamento)

2 LAVORATIVI

Pagamenti tramite Internet Banking

Commissione:

- ricariche cellulari	esente
- canone RAI	1,00 euro
- fatture di utenze di societa' convenzionate	0,60 euro
- tributi vari e versamenti unitari a mezzo delega bancaria	esente
- servizio RAV (riscossione mediante avviso)	esente
- multe ed ammende per i Comuni convenzionati	esente

Valuta di addebito (gg. successivi alla data di pagamento):

- ricariche cellulari	0 LAVORATIVI
- canone RAI	0 LAVORATIVI
- fatture di utenze di societa' convenzionate	0 LAVORATIVI
- tributi vari e versamenti unitari a mezzo delega bancaria	0 LAVORATIVI
- servizio RAV (riscossione mediante avviso)	0 LAVORATIVI
- multe ed ammende per i Comuni convenzionati	0 LAVORATIVI

Tempi massimi di esecuzione (giorni successivi alla data di pagamento)

2 LAVORATIVI

Pagamenti tramite Phone Banking :

Commissione:

- ricariche cellulari	esente
- canone RAI	1,25 euro
- fatture di utenze di societa' convenzionate	1,25 euro
- servizio RAV (riscossione mediante avviso)	esente
- multe ed ammende per i Comuni convenzionati	esente

Valuta di addebito (gg. successivi data di pagamento):

- ricariche cellulari	0 LAVORATIVI
- canone RAI	0 LAVORATIVI
- fatture di utenze di societa' convenzionate	0 LAVORATIVI
- servizio RAV (riscossione mediante avviso)	0 LAVORATIVI
- multe ed ammende per i Comuni convenzionati	0 LAVORATIVI

Tempi massimi di esecuzione (giorni successivi data di pagamento)

2 LAVORATIVI

Pagamenti tramite C.B.I. :

Commissione:

- bollettini bancari - Servizio "Freccia"	1,25 euro
---	-----------

Valuta di addebito (gg. successivi alla data di pagamento):

- bollettini bancari - Servizio "Freccia"	0 LAVORATIVI
---	--------------

Tempi massimi di esecuzione (giorni successivi alla data di pagamento)

2 LAVORATIVI

LIMITI DI ORARIO DI ACCETTAZIONE (CUT OFF)

Orario limite oltre il quale le disposizioni sono considerate ricevute nella giornata lavorativa successiva

Disposizioni presentate allo sportello	orario di chiusura al pubblico
Disposizioni inoltrate tramite INTERNET BANKING	ORE 24,00
Disposizioni inoltrate tramite PHONE BANKING	ORE 24,00
Disposizioni inoltrate tramite C.B.I.	ORE 13,30
Disposizioni inoltrate tramite C.B.I. in giornate semifestive	ORE 10,15

Bonifici:

Esecuzione di disposizioni di bonifico da addebitare sul conto corrente

Disposizioni presentate allo sportello :

Bonifici ordinari nostre filiali:		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Bonifici ordinari banche del gruppo :		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Bonifici ordinari altre banche :		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Bonifici per emolumenti nostre filiali:		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Bonifici per emolumenti banche del gruppo:		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Bonifici per emolumenti altre banche:		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Girofondi tra conti correnti in essere presso lo sportello		
- Commissioni		Esente
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)		Data esecuzione
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Girofondi nostre filiali:		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Girofondi banche del gruppo:		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Girofondi altre banche:		
- Commissioni		3,50 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI

Disposizioni inoltrate tramite Internet Banking :

Bonifici ordinari stessa filiale :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Bonifici ordinari nostre filiali :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Bonifici ordinari banche del gruppo :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Bonifici ordinari altre banche :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Girofondi stessa filiale :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Girofondi nostre filiali :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Girofondi banche gruppo :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI
Girofondi altre banche :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2	LAVORATIVI

Disposizioni inoltrate tramite Phone Banking :

Bonifici ordinari stessa filiale :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Bonifici ordinari nostre filiali :		
- Commissioni		1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0	LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0	LAVORATIVI
Bonifici ordinari banche del gruppo :		
- Commissioni		1,00 EUR

- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2 LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2 LAVORATIVI
Bonifici ordinari altre banche :	
- Commissioni	1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2 LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2 LAVORATIVI
Girofondi stessa filiale :	
- Commissioni	1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0 LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0 LAVORATIVI
Girofondi nostre filiali :	
- Commissioni	1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0 LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0 LAVORATIVI
Girofondi banche gruppo :	
- Commissioni	1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2 LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2 LAVORATIVI
Girofondi altre banche :	
- Commissioni	1,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2 LAVORATIVI
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2 LAVORATIVI
Disposizioni presentate allo sportello :	
Maggiorazione per ogni allegato	7,23 EUR
Maggiorazione bonifico urgente	35,00 EUR
Maggiorazioni per pagamenti ai sensi di legge per agevolazioni fiscali	2,58 EUR
Sepa Credit Transfer (SCT)	
Disposizioni presentate allo sportello :	
Commissioni per l'esecuzione di SCT verso :	
- Nostre Filiali	3,50 EUR
- Banche del gruppo	3,50 EUR
- Altre Banche	3,50 EUR
Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2 LAVORATIVI
Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2 LAVORATIVI
Disposizioni inoltrate tramite Internet Banking :	
Commissione per l'esecuzione di SCT verso :	
- Nostre filiali	1,00 EUR
- Banche del gruppo	1,00 EUR
- Altre Banche	1,00 EUR
Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2 LAVORATIVI
Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2 LAVORATIVI
Disposizioni inoltrate tramite Phone Banking :	
Commissione per l'esecuzione di SCT verso :	
- Nostre Filiali	1,00 EUR
- Banche del gruppo	1,00 EUR
- Altre Banche	1,00 EUR
Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	2 LAVORATIVI
Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	2 LAVORATIVI
Bonifici Importo Rilevante	
Bonifico importo rilevante banche gruppo :	
- Commissioni	10,00 EUR
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0 LAVORATIVI
Bonifico importo rilevante altre banche :	
- Commissioni	10,00 EUR
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0 LAVORATIVI
Bonifico importo rilevante girofondi banche del gruppo :	
- Commissioni	10,00 EUR
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0 LAVORATIVI
Bonifico importo rilevante girofondi altre banche :	
- Commissioni	10,00 EUR
- Valuta addebito (gg. antecedenti data regolamento****)	0 LAVORATIVI
Tempi massimi di esecuzione (**) (giorni successivi data ricezione)	0 LAVORATIVI
Spese per recupero fondi oggetto di bonifico con identificativo unico inesatto	15,00 EUR
Oltre a spese e commissioni reclamate da altra Banca	
Spese per comunicazione rifiuto oggettivamente motivato all'esecuzione del bonifico	esente
Limiti di orario di accettazione (cut off) per bonifici, sepa credit transfer e bonifici di importo rilevante	
Orario limite oltre il quale le disposizioni sono considerate ricevute nella giornata lavorativa successiva:	
Disposizioni presentate allo sportello	orario di chiusura al pubblico
Disposizioni inoltrate tramite INTERNET BANKING di importo non superiore a 5000 euro	ORE 17,30
Disposizioni inoltrate tramite INTERNET BANKING di importo superiore a 5000 euro	orario di chiusura sportello
Disposizioni inoltrate tramite PHONE BANKING di importo non superiore a 5000 euro	ORE 17,30
Disposizioni inoltrate tramite PHONE BANKING di importo superiore a 5000 euro	orario di chiusura sportello
Disposizioni di importo rilevante o urgenti - presentate allo sportello	ORE 15,30
Disposizioni di importo rilevante o urgenti - inoltrate tramite C.B.I.	ORE 13,30
Disposizioni di importo rilevante o urgenti - inoltrate tramite C.B.I. in giornate semifestive	ORE 10,15
Bonifici disposti verso l'estero	
Disposizioni presentate allo sportello :	

Bonifici in euro o in Corone Svedesi, verso paesi UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, di importo/controllore pari o inferiore a euro 50.000,00:

- Commissioni 3,50 EUR
- Valuta di addebito (gg. successivi data contabilizzazione) 0 LAVORATIVI
- Spese per comunicazione rifiuto oggettivamente motivato all'esecuzione del bonifico esente
- Cambio applicato in caso di conversione di valuta cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters)
- rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione
- diminuito di uno spread nella misura massima di 1,00%
- Tempi massimi di esecuzione (**) senza conversione di valuta (giorni successivi data ricezione) 3 LAVORATIVI
- Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di valuta (**) (giorni successivi data ricezione) 4 LAVORATIVI
- Spese per recupero fondi oggetto di bonifico con identificativo unico inesatto 15,00 EUR
- Oltre a spese e commissioni reclamate da altra Banca

Altri bonifici soggetti a PSD :

- Spese per bonifici denominati in Euro 15,00 EUR
- Spese per bonifici denominati in divisa diversa da euro 15,00 EUR
- Commissione di servizio per bonifici denominati in euro 0,1500%
- del controvalore, con minimo di 3,00 EUR
- Commissione di servizio per bonifici denominati in div. diversa da euro 0,1500%
- del controvalore, con minimo di 3,00 EUR
- Valuta addebito (gg. successivi data contabilizzazione) 0 LAVORATIVI
- Comm.ne agg. per bonifico con identificativo unico mancante, incompleto o formalmente errato (***) 20,00 EUR
- Spese per comunicazione rifiuto oggettivamente motivato all'esecuzione del bonifico esente
- Spese per emiss.C.V.S. ove prevista (Comunicazione Valutaria Statistica) 2,00 EUR
- Cambio applicato in caso di conversione di valuta cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters)
- per bonifici fino al controvalore di euro 150.000
- rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione
- diminuito di uno spread nella misura massima di 1,00%
- per bonifici di controvalore oltre euro 150.000 cambio pattuito tra le parti
- Tempi massimi di esecuzione (**) senza conversione di valuta (giorni successivi data ricezione) 3 LAVORATIVI
- Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di valuta (**) (giorni successivi data ricezione) 4 LAVORATIVI
- Spese per recupero fondi oggetto di bonifico con identificativo unico inesatto 15,00 EUR
- oltre a spese e commissioni reclamate da altra Banca

Disposizioni inoltrate tramite Internet Banking :

Bonifici in euro verso Paesi UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, di importo pari o inferiore a euro 50.000,00:

- Commissioni 1,00 EUR
- Valuta di addebito (gg. successivi data contabilizzazione) 0 LAVORATIVI
- Spese per comunicazione rifiuto oggettivamente motivato all'esecuzione del bonifico esente
- Tempi massimi di esecuzione (**) senza conversione di valuta (giorni successivi data ricezione) 3 LAVORATIVI
- Spese per recupero fondi oggetto di bonifico con identificativo unico inesatto 15,00 EUR
- oltre a spese e commissioni reclamate da altra Banca
- Altri bonifici soggetti a PSD :
- Spese per bonifici denominati in Euro 15,00 EUR
- Commissione di servizio per bonifici denominati in euro 0,1500%
- del controvalore, con minimo di 3,00 EUR
- Valuta di addebito (gg. successivi data contabilizzazione) 0 LAVORATIVI
- Comm.ne agg. per bonifico con identificativo unico mancante, incompleto o formalmente errato (***) 20,00 EUR
- Spese per comunicazione rifiuto oggettivamente motivato all'esecuzione del bonifico esente
- Tempi massimi di esecuzione (**) senza conversione di valuta (giorni successivi data ricezione) 3 LAVORATIVI
- Spese per recupero fondi oggetto di bonifico con identificativo unico inesatto 15,00 EUR
- oltre a spese e commissioni reclamate da altra Banca
- Disposizioni inoltrate tramite C.B.I.:

Bonifici in euro o in Corone Svedesi, verso Paesi UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, di importo/controllore pari o inferiore a euro 50.000,00:

- Commissioni 1,00 EUR
- Valuta di addebito (gg. successivi data contabilizzazione) 0 LAVORATIVI
- Spese per comunicazione rifiuto oggettivamente motivato all'esecuzione del bonifico esente
- Cambio applicato in caso di conversione di valuta cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters)
- rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione
- diminuito di uno spread nella misura massima di 1,00%
- Tempi massimi di esecuzione (**) senza conversione di valuta (giorni successivi data ricezione) 3 LAVORATIVI
- Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di valuta (**) (giorni successivi data ricezione) 4 LAVORATIVI
- Spese per recupero fondi oggetto di bonifico con identificativo unico inesatto 15,00 EUR
- oltre a spese e commissioni reclamate da altra Banca
- Altri bonifici soggetti a PSD :
- Spese per bonifici denominati in Euro 15,00 EUR
- Spese per bonifici denominati in divisa diversa da euro 15,00 EUR
- Commissione di servizio per bonifici denominati in euro 0,1500%
- del controvalore, con minimo di 3,00 EUR
- Commissione di servizio per bonifici denominati in div. diversa da euro 0,1500%
- del controvalore, con minimo di 3,00 EUR
- Valuta di addebito (gg. successivi data contabilizzazione) 0 LAVORATIVI
- Comm.ne agg. per bonifico con identificativo unico mancante, incompleto o formalmente errato (***) 20,00 EUR
- Spese per comunicazione rifiuto oggettivamente motivato all'esecuzione del bonifico esente
- Spese per emiss.C.V.S. ove prevista (Comunicazione Valutaria Statistica) 2,00 EUR
- Cambio applicato in caso di conversione di valuta cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters)
- per bonifici fino al controvalore di euro 150.000
- rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione
- diminuito di uno spread nella misura massima di 1,00%
- per bonifici di controvalore oltre euro 150.000 cambio pattuito tra le parti
- Tempi massimi di esecuzione (**) senza conversione di valuta (giorni successivi data ricezione) 3 LAVORATIVI
- Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di valuta (**) (giorni successivi data ricezione) 4 LAVORATIVI
- Spese per recupero fondi oggetto di bonifico con identificativo unico inesatto 15,00 EUR
- oltre a spese e commissioni reclamate da altra Banca

Limiti di orario di accettazione (cut off) per bonifici disposti all'estero:

Tempo limite entro il quale e' garantita l'esecuzione dell'operazione nella gg. lavorativa (da lunedì a venerdì) orario di chiusura al pubblico

Disposizioni presentate allo sportello

Disposizioni inoltrate tramite INTERNET BANKING	ORE 15,45
Disposizioni inoltrate tramite INTERNET BANKING in giornate semifestive	ORE 12,30
Disposizioni inoltrate tramite C.B.I.	ORE 13,30
Disposizioni inoltrate tramite C.B.I. in giornate semifestive	ORE 10,15

Bonifici in arrivo

Ricezione Bonifico da accreditare sul conto corrente :

- Commissione bonifico da altra banca con allegati espressamente richiesti dal beneficiario (per ogni allegato) 5,16 EUR
- altri bonifici esente

Data valuta di accredito data accredito fondi alla banca

Tempi massimi di esecuzione 0 LAVORATIVI

Ricezione bonifico importo rilevante da accreditare in conto corrente :

- Commissioni esente

Data valuta di accredito data accredito fondi alla banca

Tempi massimi di esecuzione 0 LAVORATIVI

Ricezione SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) da accreditare in conto corrente :

Commissioni : esente

- SCT dall'Italia esente
- SCT da paesi SEPA (Italia esclusa) fino a 50.000 euro esente

Commissione di servizio calcolata sull'importo del bonifico :

- SCT da da paesi SEPA (Italia esclusa) oltre 50.000 euro 0,1500%

con un minimo di 7,00 EUR

- Spese per emis. C.V.S. ove prevista (Comunicazione Valutaria Statistica) 7,75 EUR

Spese per SCT da paesi SEPA (Italia esclusa) oltre 50.000 euro Esente

Data e valuta di accredito data accredito fondi alla banca

Tempi massimi di esecuzione 0 LAVORATIVI

Ricezione Bonifici dall'estero da accreditare in conto corrente

Bonifici in euro o in Corone Svedesi, provenienti da paesi UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein di importo/controlvalore pari o inferiore a Euro 50.000,00 :

- Data e Valuta di accredito per bonifici denominati in euro data accredito fondi alla banca
- Data e Valuta di accredito per bonifici denominati in divisa diversa da euro giorni cambio forex oltre

data accredito fondi alla banca

- Tempi massimi di esecuzione senza conversione di valuta 0 LAVORATIVI
- Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di valuta 0 LAVORATIVI

dopo cambio Forex

- Cambio applicato in caso di conversione di valuta cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters)

rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione

aumentato di uno spread nella misura massima di 1,00%

Altri bonifici soggetti a PSD :

- Spese per bonifico denominato in euro 10,00 EUR
- spese per bonifico denominato in divisa diversa da euro 10,00 EUR
- Commissione di servizio per bonifici denominati in euro del controvalore, con minimo di 0,1500%
- Commissione di servizio per bonifici denominati in divisa diversa da euro, del controvalore, con minimo di 3,00 EUR
- Commissione di servizio per bonifici denominati in divisa diversa da euro, del controvalore, con minimo di 0,1500%
- del controvalore, con minimo di 3,00 EUR

Data e Valuta di accredito per bonifici denominati in euro data accredito fondi alla banca

Data e Valuta di accredito per bonifici denominati in divisa diversa da euro giorni cambio forex oltre

data accredito fondi alla banca

- Spese per emiss. C.V.S. ove prevista (Comunicazione Valutaria Statistica) 2,00 EUR
- Tempi massimi di esecuzione senza conversione di valuta 0 LAVORATIVI
- Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di valuta 0 LAVORATIVI

dopo cambio Forex

- Cambio applicato in caso di conversione di valuta cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters)

rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione

aumentato di uno spread nella misura massima di 1,00 %

Modalita' di addebito/ritiro per pagamento effetti/appunti allo sportello Singolo

Giorni valuta per pagamento/ritiro effetti/appunti allo sportello 0 LAVORATIVI

Modalita' di addebito per pagamento effetti/appunti via telematica Singolo

Giorni valuta per pagamento/ritiro effetti/appunti via telematica 0 LAVORATIVI

TERMINI DI NON STORNABILITA' (gg lavorativi) DECORRENZA VALORI

- versamento assegni bancari stesso sportello 1 LAVORATIVI
- versamento assegni bancari altri sportelli stesso Istituto 5 LAVORATIVI
- versamento assegni bancari altre banche e poste 7 LAVORATIVI
- versamento assegni circolari stesso istituto 5 LAVORATIVI
- versamento assegni circolari altri istituti 7 LAVORATIVI

Costo spedizione avviso di assegno non addebit./irregolare/riaccreditato 0,60 E

DEROGHE PDS

Correntista non consumatore

Deroga Art. 3.2 delle Disposizioni Generali - sezione II No

Deroga Art. 3.3 delle Disposizioni Generali - sezione II No

Deroga Art. 4.4 delle Disposizioni Generali - sezione II No

Deroga Art. 6.3 delle Disposizioni Generali - sezione II No

La medesima deroga e' da estendersi ai seguenti articoli:

- art. 4.2 "Bonifici";
- art. 3.2 "Pagamento bollettini MAV, RAV e Freccia - Pagamenti vari";
- art. 3.2 "R.I.D. - Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente".

Deroga Art. 10.2 delle Disposizioni Generali - sezione II No

Deroga Art. 15 delle Disposizioni Generali - sezione II No

Deroga Art. 16 delle Disposizioni Generali - sezione II No

Deroga Art. 3.3 "R.I.D. - Autorizzazione permanente..." - sezione II No

Deroga Art. 10 "R.I.D. - Autorizzazione permanente..." - sezione II No

Correntista micro impresa

Deroga Art. 3.2 "R.I.D. - Autorizzazione permanente..." - sezione II No

Deroga Art. 3.3 "R.I.D. - Autorizzazione permanente..." - sezione II No

Deroga Art. 10 "R.I.D. - Autorizzazione permanente..." - sezione II No
(1) TASSO: se riferito al tasso creditore/debitore, esprime il Tasso Annuo Nominale se riferito a Ritenuta Fiscale esprime il valore percentuale
TAE: esprime il Tasso Annuo Effettivo.
(2) Criterio Spese di Gestione Conto:
- Laddove sia indicata la dicitura "1/4 dell'importo a trimestre", le Spese di Gestione Conto sono addebitate in via posticipata ad ogni liquidazione contabile, per quote pari a 1/4 per ciascun trimestre o parte di trimestre compreso nel periodo di liquidazione.
- Laddove sia indicata la dicitura "al 31/12/2009" le Spese di Gestione Conto sono addebitate, per l'anno in corso (2009), in unica soluzione in occasione dell'ultima liquidazione contabile dell'anno. Tale criterio trovera' applicazione solo nel corso del 2009: dall' 1/1/2010 le Spese di Gestione Conto saranno in ogni caso addebitate secondo il criterio "1/4 dell'importo a trimestre".
(3) Penale di sconfinamento: applicata sui rapporti di conto sui quali non siano attivate aperture di credito, qualora nel trimestre solare si verifichi una qualsiasi tra le due seguenti condizioni:
- sconfinamento per saldo contabile di importo superiore ad almeno 100 euro, protrattosi sopra tale soglia per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi (incluso il giorno di registrazione del movimento debitore che ha prodotto lo sconfinamento). In questa ipotesi si considereranno anche i casi in cui, successivamente a un addebito a titolo di Penale di sconfinamento, il saldo torni di nuovo a debito dopo il ripristino di un saldo contabile creditore per almeno un giorno;
- rilevazione, dopo un addebito a titolo di Penale di sconfinamento, di un incremento dello sconfinamento per saldo contabile per un importo superiore di almeno 100 euro (al netto dell'addebito della Penale nel frattempo applicata) rispetto (i) al saldo contabile registrato al momento dell'addebito della Penale stessa oppure (ii) ad eventuali minori saldi contabili (comunque debitori) successivamente registrati. Detto sconfinamento, ai fini dell'applicazione della Penale, dovra' protrarsi al di sopra della soglia dei 100 euro come appena determinata per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi (incluso il giorno di registrazione del movimento debitore che ha prodotto l'incremento dello sconfinamento).
Nel caso i 5 giorni lavorativi continuativi cadano a cavallo di due trimestri solari consecutivi, il computo dei giorni si azzerava e, ferme restando le condizioni che ne hanno comportato l'avvio nel periodo precedente, riparte dal primo giorno del periodo successivo.

* classificazione valida ai fini dell'introduzione della PSD
** si intende il tempo necessario per l'accredito del bonifico alla banca del beneficiario, a partire dalla data ricezione definita ai sensi PSD
*** ove consentito dalle procedure interbancarie
**** per data di regolamento si intende la data in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca del beneficiario

QUI UBI AFFARI

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Premesse

La Banca ha realizzato un sistema che permette ai propri clienti (di seguito, "Cliente" o "Clienti") di accedere, mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (per esempio, la rete Internet), a determinati servizi (di seguito, complessivamente "Qui UBI Affari"); il Cliente viene informato e reso consapevole dei rischi associati all'esecuzione delle operazioni con tali tecniche, tra cui la possibilita' che le stesse inducano a una moltiplicazione delle transazioni realizzate.

Ambito di applicazione oggettivo

Qui UBI Affari consente di impartire istruzioni e/o di richiedere informazioni a valere su rapporti nominativi bancari, finanziari e assicurativi, nonche' di fruire di servizi connessi o strumentali ivi inclusa l'identificazione ai fini dell'accesso a servizi della Banca o di terzi (di seguito, i "Rapporti"), in ritenuti o che saranno intrattenuti dal Cliente con la Banca o con altre societa' che abbiano stipulato appositi accordi con la Banca (di seguito, le "Societa'"), in qualita' di unico titolare di detti Rapporti, mediante l'utilizzo, ove attive, delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza: - computer collegato alla rete Internet - Internet Banking (di seguito "Internet B."); - telefono - Phone Banking (di seguito "Phone B." o anche "Contact Center"); - telefono cellulare - Mobile Banking (di seguito "Mobile B."); - sportello Bancomat - ATM (di seguito "ATM"); - altri sportelli automatici self service (di seguito "Self Service") (di seguito, singolarmente il "Canale" e, complessivamente, i "Canali"). I Canali ATM e Self Service sono disponibili per il Cliente solo con utilizzo di carta abilitata, previa sottoscrizione del relativo Contratto. Con riferimento al Canale Internet B., qualora l'accesso e il collegamento alla rete Internet avvenga con strumenti informatici diversi dal computer (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, telefoni cellulari dotati di apposite tecnologie per la navigazione in Internet), valgono in ogni caso le istruzioni tecniche, le modalita' di utilizzo e le limitazioni descritte nei Manuali. La Banca si riserva di prevedere e regolamentare altri Canali. Tutti i Canali sono accessibili mediante l'utilizzo dei codici riservati e del codice utente riportato in apertura di Contratto (complessivamente denominati "Codici"). Il Contratto regola esclusivamente l'operativita', mediante Qui UBI Affari e tramite i Canali, sui Rapporti da parte del Cliente. Pertanto, per i singoli Rapporti rimangono ferme le disposizioni contenute nei relativi documenti contrattuali sottoscritti dal Cliente, cui si rinvia anche ai fini dell'informativa in materia di trasparenza bancaria. Tuttavia, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei contratti relativi ai singoli Rapporti aventi per oggetto l'accesso agli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza e le disposizioni di cui al Contratto, prevarranno a tutti gli effetti queste ultime. All'atto della conclusione del Contratto la Banca mette a disposizione del Cliente in forma cartacea e/o sul Sito Internet uno o piu' manuali operativi contenenti, per ciascun Canale, le istruzioni tecniche, in particolare sulle modalita' di identificazione del Cliente, di accesso ai singoli Rapporti e di esecuzione delle singole operazioni (di seguito, il/i "Manuale/i"). Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto dei Manuali verranno portate prontamente a conoscenza del Cliente a mezzo di apposite comunicazioni. La Banca potra' avvalersi di altre societa', anche esterne al Gruppo, ai fini della gestione del call center relativo a Phone B.

Ambito di applicazione soggettivo

Il Contratto e' riservato a clienti della Banca che, in qualita' di persone giuridiche (che sottoscrivano il Contratto mediante un proprio legale rappresentante munito di pieni poteri senza limitazione alcuna) o di esercenti un'attivita' professionale o imprenditoriale individuale detentori di Partita I.V.A., siano intestatari di almeno un rapporto di conto corrente con la Banca, che verra' utilizzato come conto di regolamento contabile di Qui UBI Affari. Sono abbinabili a Qui UBI Affari solo i Rapporti, intestati al Cliente, che abbiano le caratteristiche di cui sopra.

Oggetto del contratto

Con il perfezionamento del Contratto viene riconosciuta al Cliente la facolta' di accedere ai Rapporti e di porre in essere, con le modalita' indicate nei Manuali, determinate operazioni di natura dispositiva e/o informativa (di seguito, "Operazioni"), utilizzando i Canali la cui attivazione avviene in via automatica contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a eccezione del Mobile B., che dovra' essere attivato dal Cliente con le modalita' pattuite. Il Cliente puo' attivare o modificare, con efficacia dal primo accesso a Qui UBI Affari successivo all'attivazione o alla modifica medesima, i Rapporti cui intende accedere a distanza, nonche' attivare/disattivare il Canale Mobile B., se attivo, con le modalita' pattuite. Tali attivita' potranno essere effettuate in qualsiasi momento mediante la compilazione da parte del Cliente di apposito modulo presso la filiale della Banca presso cui intrattiene Qui UBI Affari ovvero anche a distanza (ove attivata la relativa funzionalita') mediante collegamento al Sito Internet indicato nel Manuale (di seguito, "Sito Internet"), tramite Phone B. o altri Canali attivati dal medesimo Cliente, nel rispetto delle relative disposizioni contenute nei Manuali.

Sottoscrizione del Contratto o di altri contratti relativi ai rapporti

La sottoscrizione del Contratto o di altri contratti relativi ai Rapporti, da parte del Cliente, potra' avvenire presso le filiali

della Banca, ovvero, non appena verranno attivati i relativi servizi, anche a distanza (di seguito, "Sottoscrizione a Distanza"), o mediante una combinazione delle precedenti modalita' (di seguito, "Modalita' Ibrida"), fatte salve eventuali ulteriori modalita' che verranno previste nei Manuali. Nel caso di Sottoscrizione a Distanza, il Cliente provvedera' a stampare su supporto cartaceo il modulo contrattuale, preventivamente scaricato dal Sito Internet, a sottoscriverlo e a inviarlo a mezzo posta, tramite raccomandata a/r, all'indirizzo della Banca indicato nel modulo contrattuale. Il Cliente potra', altresì, concludere il Contratto e/o i contratti relativi ai Rapporti nella Modalita' Ibrida, ossia mediante compilazione on line o telefonica del modulo contrattuale e sua successiva sottoscrizione presso una filiale della Banca e/o, qualora consentito dalla Banca stessa, presso le filiali di banche appartenenti al Gruppo, secondo quanto previsto nei Manuali.

Compilazione e sottoscrizione a distanza

Il Cliente e' consapevole che la compilazione della modulistica mediante tecniche di comunicazione a distanza equivale, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, a quella che generalmente si esplicita nella compilazione dei moduli cartacei e nella sottoscrizione autografa degli stessi.

Rendicontazione al Cliente - Qui UBI - Le mie contabili

Mediante il servizio Qui UBI Affari - Le mie contabili (di seguito, "Le mie contabili") la Banca, anche per conto delle Societa', adempie, mediante tecniche di comunicazione a distanza e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, con riferimento alle tipologie di documenti pattuite, agli obblighi di informativa, comunicazione e/o rendicontazione previsti dalla normativa bancaria, finanziaria e assicurativa, tempo per tempo vigente, con riferimento al Contratto e ai singoli Rapporti, purché abbinati a Qui UBI Affari. Le diverse informazioni relative a saldi e movimenti fornite dalla Banca e/o dalle Societa' nell'ambito di Qui UBI Affari anche su interrogazione del Cliente, fuori da Le mie contabili, non costituiscono né sostituiscono, neppure in parte, le informazioni dovute dalla Banca e/o dalle Societa' ai sensi delle disposizioni contrattuali relative ai singoli Rapporti e a quelle di legge. Le mie contabili consente di ricevere, esclusivamente nella sezione appositamente dedicata disponibile all'interno del Sito Internet, limitatamente alle tipologie di documenti pattuite e per il tempo indicato nei Manuali, la corrispondenza, indirizzata dalla Banca e/o dalle Societa' al Cliente, relativa al Contratto e ai Rapporti, in quanto tempo per tempo abbinati al servizio medesimo. Il Cliente potra' accedere alla suddetta sezione appositamente dedicata dal Sito Internet, previo suo riconoscimento tramite i Codici. Tale corrispondenza si considera inoltrata e pervenuta al Cliente con la messa a disposizione della stessa, da parte della Banca, nella suddetta sezione appositamente dedicata. Il Cliente deve fornire un indirizzo di posta elettronica al quale la Banca puo' inviare un avviso ogni volta che i documenti sono effettivamente disponibili. Tali avvisi non rappresentano un impegno della Banca e quindi il loro mancato invio non e' causa di responsabilita' a essa imputabile. E' cura del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica fornito. L'inclusione di ulteriori tipologie di documenti che la Banca, in proprio e/o per conto delle Societa', inviera' al Cliente mediante Le mie contabili sara' comunicata al Cliente stesso con apposita informativa, messa a disposizione tramite lo stesso servizio Le mie contabili e/o sul Sito Internet, e avra' effetto dal primo giorno del mese successivo dalla data di messa a disposizione di tale informativa. L'elenco completo e aggiornato delle tipologie di documenti inoltrati al Cliente tramite Le mie contabili e' sempre disponibile sul Sito Internet. E' comunque esclusa dal servizio la corrispondenza che contenga dei documenti da allegarsi in forma cartacea, nonche' quella gia' consegnata in filiale. Resta inteso che, limitatamente alla corrispondenza pervenuta al Cliente mediante Le mie contabili, la Banca e/o le Societa' sono esonerate dall'inviare ulteriori copie di tale corrispondenza, in particolare attraverso altri mezzi di comunicazione (per esempio, tramite posta ordinaria) o in altri formati (per esempio, in copia cartacea), salvo quelle richieste ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D. Lgs. 385/1993. Il Cliente ha la facolta' di richiedere in qualsiasi momento tramite Internet B., o con altre modalita', ove attivate, l'attivazione e/o la disattivazione di Le mie contabili. Con l'attivazione del servizio Le mie contabili, che avviene al momento dell'abbinamento a Le mie contabili di almeno un Rapporto, sara' a esso abbinata la corrispondenza relativa ai Rapporti specificatamente selezionati dal Cliente. Per le comunicazioni che risultano in corso di elaborazione al momento dell'attivazione, la Banca procede all'invio in formato cartaceo alle condizioni precedentemente pattuite. Una volta attivato Le mie contabili, il Cliente, tramite Internet B., o con altre modalita', ove attivate, potra' abbinare a Le mie contabili tutti o parte dei singoli Rapporti. Per disabbinare uno o piu' Rapporti a Le mie contabili o per disattivare il servizio medesimo il Cliente deve necessariamente utilizzare il Canale Phone B. oppure effettuare una specifica richiesta per iscritto all'indirizzo pattuito, fatte salve altre modalita', ove attivate. L'attivazione/disattivazione di Le mie contabili e l'abbinamento/disabbinamento ai Rapporti avra' efficacia dal momento stesso della richiesta. Con riferimento ai Rapporti che non siano abbinati a Le mie contabili, gli obblighi di informazione, comunicazione e/o rendicontazione saranno assolti dalla Banca e/o dalla Societa' nel rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei contratti relativi ai singoli Rapporti. Resta inteso che la disattivazione di Le mie contabili non comportera' la cessazione del Contratto, ma gli obblighi di informazione, comunicazione e/o rendicontazione saranno assolti dalla Banca e/o dalla Societa' nel rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei contratti relativi ai singoli Rapporti. A seguito della disattivazione di Le mie contabili, viene inibito l'accesso alla sezione appositamente dedicata del Sito Internet, mentre in caso di disabbinamento di uno o piu' Rapporti a Le mie contabili, viene inibito l'accesso alla sezione appositamente dedicata del Sito Internet relativamente ai soli Rapporti disabbinati. In ogni caso il Cliente e' tenuto, prima della disattivazione o del disabbinamento, a stampare o a salvare su supporto durevole i documenti messaggi a disposizione tramite Le mie contabili. La cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto comporta automaticamente la disattivazione di Le mie contabili. Fermi restando gli obblighi che incombono alla Banca e/o alle Societa' in materia di conservazione delle scritture, documenti e atti, il Cliente ha la facolta' di acquisire su supporto durevole la corrispondenza messaggi a disposizione mediante Le mie contabili, nelle forme che ritiene piu' opportune, in modo che la stessa possa essere stampata in qualsiasi momento. Il Cliente dichiara e garantisce che gli strumenti informatici che utilizza per usufruire di Le mie contabili permettono la stampa e/o il salvataggio su supporto durevole dei documenti messaggi a disposizione dalla Banca.

Nuovi rapporti

La sottoscrizione, da parte del Cliente, di contratti aventi per oggetto nuovi Rapporti, diversi da quelli gia' attivati, non determina l'automatica estensione a essi della disciplina contenuta nel Contratto.

Dispositivi di sicurezza

Ai fini dell'utilizzo di Qui UBI Affari il Cliente avra' a disposizione, con le modalita' descritte nei Manuali, i seguenti codici riservati (di seguito i "Dispositivi di Sicurezza"):

- "Password";
- "Codice Dispositivo";
- "Password" per i Canali Mobile B., ATM e Self Service (per questi ultimi corrispondente al PIN della carta abilitata), modificabili dal Cliente per ciascun Canale, nel rispetto di quanto previsto nei Manuali.

I Dispositivi di Sicurezza, qualora non gia' in possesso del Cliente in relazione a pregressi contratti (salvo che la Banca ritenga comunque di sostituirli), verranno forniti dalla Banca al Cliente in busta sigillata consegnata personalmente ovvero spedita all'indirizzo indicato nel Contratto. Il Cliente e' consapevole e accetta i rischi connessi all'utilizzo di tali modalita' di messa a disposizione. La Banca e' responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione dei Dispositivi di Sicurezza trasmessi solo nel caso in cui siano ascrivibili a dolo o colpa grave della Banca stessa. I Dispositivi di Sicurezza, utilizzabili esclusivamente da parte del legale rappresentante del Cliente, munito di pieni poteri senza limitazioni, che sottoscrive il Contratto, sono strettamente personali e il Cliente e' tenuto a custodirli, dopo la messa a disposizione da parte della Banca ai sensi del comma precedente, con la massima diligenza e a prendere tutte le ragionevoli precauzioni al fine di mantenerli segreti, avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su un unico documento. In ogni caso resta ferma l'esclusiva responsabilita' del Cliente per qualsivoglia conseguenza dannosa possa derivare dall'uso abusivo e/o illecito dei Dispositivi di Sicurezza, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, nonche' del loro smarrimento e/o sottrazione. La sottrazione o lo smarrimento dei Dispositivi di Sicurezza, cosi' come il fondato timore dell'avvenuta conoscenza degli stessi da parte di terzi, deve essere comunicata immediatamente dal Cliente alla Banca, per iscritto ovvero secondo le modalita' previste nei Manuali, e denunciata alle autorita' competenti. Ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente, opponibile alla Banca trascorso il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione, la Banca provvedera' a sospendere Qui UBI Affari, ovvero l'accesso a singoli Canali, per il tempo necessario al rilascio di nuovi Dispositivi di Sicurezza. Per ragioni di sicurezza o, qualora il Cliente sia una persona giuridica costituita in forma di societa', fondazione, associazione o altro similare ente, in caso di scioglimento o di qualsiasi altra vicenda estintiva o modificativa dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo,

ma non esaustivo: trasformazioni, fusioni, scissioni, cambio della ragione sociale, ecc.) nonché in caso di decesso, sopravvenuta incapacità di agire, sostituzione, cessazione per qualsiasi causa dal proprio ufficio, modifica o revoca, per qualsiasi motivo, dei poteri degli amministratori e dei procuratori, generali o speciali o comunque denominati, dell'ente medesimo, nonché degli altri eventuali soggetti (persone fisiche) cui l'ente ha specificatamente attribuito i poteri di operare tramite Qui UBI Affari (casi tutti, questi, che il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca), la Banca si riserva la facoltà di sostituire i Dispositivi di Sicurezza. In tal caso i nuovi Dispositivi di Sicurezza saranno messi a disposizione del Cliente con le modalità pattuite. La Banca ha altresì la facoltà di sostituire i Dispositivi di Sicurezza a fronte di specifica e motivata richiesta scritta da parte del Cliente. In tal caso i nuovi Dispositivi di Sicurezza saranno messi a disposizione del Cliente con le modalità di consegna concordate.

Identificazione del Cliente

Il Cliente nell'utilizzo di Qui UBI Affari verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica dei Dispositivi di Sicurezza secondo le modalità previste nei Manuali. Nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni tramite Qui UBI Affari. Il Cliente riconosce sin d'ora valide le Operazioni eseguite dalla Banca o dalle Società sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendone ogni conseguente responsabilità. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente autorizza la Banca a registrare in via continuativa o non, senza bisogno di alcun ulteriore preavviso, le comunicazioni inerenti a Qui UBI Affari, tramite un sistema di registrazione automatica e a conservarle per il tempo correlato all'eventualità che possano insorgere contestazioni con il Cliente o altro terzo sulle stesse. In considerazione della natura di Qui UBI Affari, il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto che la prova delle Operazioni, come di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dei Servizi, è validamente fornita per mezzo delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche e/o informatiche, effettuate dalla Banca stessa nei termini di cui al comma precedente.

Modalità di funzionamento di Qui UBI Affari

Il Cliente effettua le Operazioni attraverso i Canali attivati e utilizzando i Dispositivi di Sicurezza. In nessun caso la Banca darà esecuzione a Operazioni disposte tramite posta elettronica o altri mezzi non rientranti nei Canali ai sensi del Contratto. Il Cliente è tenuto a rispettare le istruzioni fornite dalla Banca per l'accesso a Qui UBI Affari, ivi comprese quelle contenute nei Manuali, restando responsabile dei danni, diretti e indiretti, derivanti alla Banca e/o a terzi dall'inosservanza delle predette istruzioni. Il Cliente è tenuto a utilizzare, ai fini della fruizione di Qui UBI Affari, esclusivamente strumenti informatici (software e hardware) originali e costantemente aggiornati, con particolare riferimento a quelli dedicati alla sicurezza (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, antivirus, antispyware, firewall, antiphishing, antispam, antihacker, nonché programmi e strumenti per la protezione dell'identità e per la segnalazione e il blocco di siti web pericolosi) nonché al sistema operativo e ai programmi per navigare nella rete Internet. In ogni caso, per le Operazioni dispositive il Cliente è tenuto ad operare entro i limiti del Contratto e delle disponibilità dei Rapporti. Qui UBI Affari non potrà essere più utilizzato qualora il Cliente cessi di essere intestatario di almeno un rapporto di conto corrente con la Banca. Qualora il Cliente effettui le Operazioni - attraverso i Canali attivati - in nome e/o per conto di un soggetto terzo, è tenuto a fornire, attraverso le apposite modalità previste nei Canali medesimi, i dati identificativi di tale soggetto terzo, diversamente la Banca potrà non dare esecuzione alle Operazioni richieste. In ogni caso il Cliente dichiara, in relazione alle Operazioni effettuate dallo stesso in nome e/o per conto di un soggetto terzo, di effettuarle su specifico mandato o delega del medesimo soggetto terzo.

Esecuzione delle operazioni

La Banca si impegna a effettuare le Operazioni richieste dal Cliente nel rispetto, oltre che del Contratto e dei Manuali, delle previsioni dei contratti che disciplinano i singoli Rapporti e dalle normative di riferimento. La Banca ha, peraltro, la facoltà di rifiutare l'esecuzione delle Operazioni qualora vi sia fondato motivo di ritenere che i Dispositivi di Sicurezza siano conosciuti da terzi o vi sia altro giustificato motivo, nonché nelle ipotesi e secondo le modalità previste dai contratti regolanti i singoli Rapporti. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione delle Operazioni con la necessaria diligenza e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

Servizi di messaggistica

Il Cliente potrà richiedere la ricezione di informazioni tramite servizi di messaggistica (di seguito "Servizio Messaggistica"), seguendo le modalità riportate nelle norme specifiche di dettaglio tecnico per la fruizione facenti parte dei Manuali. Resta inteso che la disattivazione del Servizio Messaggistica non comporterà la cessazione del Contratto. Il Servizio Messaggistica consiste in un servizio di informazione articolato in diverse modalità di fruizione (di seguito le "Modalità"), mediante il quale la Banca rende disponibile al Cliente la possibilità di ricevere, dalla Banca stessa o da terzi gestori di telefonia nell'ambito del servizio SMS/MMS da questi fornito, informazioni sull'operatività inerente ai propri Rapporti o su altri avvenimenti, tramite messaggi SMS/MMS e/o e-mail, rispettivamente indirizzati sull'utenza di telefonia mobile e/o all'indirizzo di posta elettronica che sarà cura del Cliente fornire al momento della sottoscrizione del Contratto, ovvero dell'attivazione del Servizio Messaggistica secondo quanto indicato nei Manuali, ovvero sull'utenza e/o indirizzo forniti dal Cliente.

Le Modalità del Servizio Messaggistica attivabili su richiesta del Cliente sono le seguenti:

- One Shot: invio da parte della Banca di un singolo messaggio, per fornire al Cliente informazioni relative a una transazione specifica oppure al verificarsi di un evento particolare;
- Pull: invio da parte della Banca di un singolo messaggio, per fornire al Cliente dati informativi o rendicontativi sui Rapporti tramite lo stesso Canale di richiesta;
- A Tempo: invio da parte della Banca di più messaggi per fornire al Cliente dati informativi o rendicontativi sui Rapporti con la periodicità richiesta dal Cliente;
- Plurievvento: invio da parte della Banca di uno o più messaggi per fornire al Cliente informazioni sull'effettuazione di transazioni specifiche o sull'accadimento di particolari eventi secondo i parametri impostati dal Cliente stesso. Le informazioni richiedibili tramite il Servizio Messaggistica (di seguito, "Contenuti") e le tipologie di Rapporti sono descritte nei Manuali e sono aggiornate in relazione alle evoluzioni del Servizio Messaggistica stesso e alle quali il Cliente dovrà attenersi per un corretto utilizzo del Servizio Messaggistica. Oltre alle Modalità sopra indicate, la Banca potrà inviare al Cliente, sull'utenza di telefonia mobile e/o all'indirizzo di posta elettronica forniti ai sensi del Contratto, salvo che questo non vi rinunci espressamente, anche messaggi di servizio o di altro interesse per quanto riguarda i Rapporti. Il Cliente può in qualsiasi momento richiedere l'attivazione o la disattivazione delle singole Modalità e/o variare i Contenuti, recandosi nella filiale della Banca presso cui intrattiene Qui UBI Affari, oppure, nel rispetto di quanto previsto nei Manuali, sul Sito Internet o a mezzo telefono ai recapiti forniti per il Canale Phone B. (dopo essere stato identificato dalla Banca mediante l'utilizzo dei Codici), ovvero (per la Funzione Pull) tramite messaggio SMS/MMS sull'utenza di telefonia mobile fornita dalla Banca, ovvero tramite altre modalità che sarà cura della Banca indicare. Il Cliente può in qualsiasi momento variare il numero di telefonia mobile e/o l'indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire i messaggi del Servizio Messaggistica nel rispetto delle modalità descritte nei Manuali. Il Servizio Messaggistica è a pagamento per le comunicazioni inviate su richiesta del Cliente e soltanto in conseguenza di tale richiesta. Le condizioni economiche del Servizio Messaggistica saranno tenute aggiornate costantemente nell'apposito spazio dedicato sul Sito Internet e potranno essere differenziate per mezzo di comunicazione (SMS/MMS/posta elettronica) e tipologia di Modalità e Contenuto. Resta comunque fin da ora inteso che, in caso di utilizzo del mezzo di comunicazione SMS/MMS, salva diversa comunicazione da parte della Banca, le condizioni di fornitura e di costo e i relativi addebiti saranno regolati direttamente dal gestore di telefonia mobile, secondo il contratto e il piano di tariffazione in essere con il Cliente. Saranno in ogni caso gratuite le comunicazioni inviate dalla Banca su sua iniziativa. In ogni caso i dati forniti dal Servizio Messaggistica hanno carattere puramente informativo e non costituiscono, né intendono costituire in alcun modo, un'attività di sollecitazione all'investimento, né di promozione o collocamento di prodotti finanziari o di prestazione di alcun tipo di servizio di investimento o servizio accessorio. La Banca declina ogni responsabilità ed esclude espressamente ogni garanzia, implicita od esplicita, sull'affidabilità, completezza, precisione, accuratezza, aggiornamento e qualità delle informazioni e dati presenti nell'ambito del Servizio Messaggistica, nonché su eventuali valutazioni, operazioni, risultati, concreti o potenziali, derivanti direttamente o indirettamente dalle medesime informazioni e dati presenti nell'ambito del citato Servizio Messaggistica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti, incassi, guadagni, affari. Il Cliente

prende atto e riconosce che non potrà riprodurre, pubblicare o distribuire all'esterno il contenuto del Servizio Messaggistica. Conseguentemente il Cliente accetta di utilizzare le suddette informazioni e dati esclusivamente per fini strettamente personali ed a proprio rischio. E', pertanto, espressamente vietata la comunicazione e/o diffusione al pubblico, in qualsiasi modo e su qualsiasi supporto effettuata, delle informazioni e dati forniti al Cliente dal Servizio Messaggistica nonché la loro elaborazione, modifica, rielaborazione, integrazione, duplicazione, trasmissione, associazione con altri dati e informazioni e manomissione. La Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati al loro uso. Le informazioni relative a saldi e movimenti forniti dalla Banca mediante il Servizio Messaggistica non integrano né in alcun modo sostituiscono la documentazione di informazione e/o rendicontazione dovuta dalla Banca o dalle Società ai sensi della normativa sulla trasparenza o di altra normativa.

Autorizzazione a soggetti terzi

Il Cliente autorizza la Banca ad avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione di quanto previsto nel Contratto. Nel caso in cui i dati forniti ai sensi del Contratto provengano da soggetti terzi estranei alla sfera di controllo della Banca, essi non sono in alcun modo controllati o verificati dalla Banca, che si limita a metterli a disposizione del Cliente. In tal caso, inoltre, la Banca declina ogni responsabilità ed esclude espressamente ogni garanzia, implicita o espressa, sull'affidabilità, completezza, precisione, accuratezza, aggiornamento e qualità delle informazioni e dei dati.

Morte o sopravvenuta incapacità, altre vicende estintive del Cliente o degli amministratori o procuratori comunque denominati

Il decesso o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, così come, qualora il Cliente sia una persona giuridica costituita in forma di società, fondazione, associazione o altro simile ente, lo scioglimento o qualsiasi altra vicenda estintiva nonché il decesso, la sopravvenuta incapacità di agire, la sostituzione, la cessazione per qualsiasi causa dal proprio ufficio o la modifica o la revoca, per qualsiasi motivo, dei poteri degli amministratori e dei procuratori, generali o speciali o comunque denominati, dell'ente medesimo, nonché degli altri eventuali soggetti (persone fisiche) cui l'ente ha specificamente attribuito i poteri di operare tramite Qui UBI Affari, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi. Qui UBI Affari verrà revocato dalla data in cui sarà esibita alla Banca tale documentazione.

Spese a carico del Cliente

A fronte dei Servizi forniti con Qui UBI Affari il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti e tutte le spese direttamente connesse all'utilizzo dei Canali per l'accesso a distanza ai Rapporti. La Banca è fin d'ora autorizzata ad addebitare, sul conto corrente di regolamento contabile indicato dal Cliente i corrispettivi e tutto quant'altro dovuto alla Banca. Qualsiasi onere fiscale, diretto o indiretto, sia presente che futuro, dipendente o comunque avente relazione con il Contratto, resta a totale carico del Cliente.

Comunicazioni

Le comunicazioni relative al Contratto, a eccezione di quelle previste in forma scritta o equipollente dalla normativa bancaria, finanziaria e assicurativa tempo per tempo vigente, verranno rese disponibili tramite i Canali o inviate tramite posta elettronica all'indirizzo del Cliente indicato nel Contratto. In particolare, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente all'apertura del Contratto, ovvero agli indirizzi di posta elettronica successivamente indicati alla Banca secondo le modalità pattuite. Salvo che sia diversamente previsto nel Contratto o nei Manuali, il Cliente dovrà indirizzare alla Banca le comunicazioni relative al Contratto direttamente alla filiale della stessa Banca presso cui intrattiene Qui UBI Affari. Il Cliente prende atto e acconsente che la Banca tratti l'indirizzo di posta elettronica fornito nell'ambito del Contratto per comunicare al Cliente, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D. Lgs. 196/2003, informative e/o proposte relative a propri prodotti analoghi ai Rapporti. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Cliente di opporsi, in ogni momento e senza alcuna spesa, a tale trattamento.

Modifiche

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo unico bancario) e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, ogni condizione economica o normativa del presente Contratto, senza alcuna eccezione. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualora il Cliente abbia attivato le mie contabili, detta comunicazione potrà essere legittimamente effettuata mediante tale strumento. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di Contratto ai sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo Contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione. Nel caso in cui le condizioni economiche siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti, non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Obblighi di diligenza

Nei rapporti con il Cliente la Banca osserverà criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall'art. 1176 c.c..

Sospensione o interruzione di Qui UBI Affari

La Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere Qui UBI Affari, senza alcun preavviso, per tutti o per alcuni dei Canali e/o dei Rapporti e/o delle Operazioni, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare l'efficacia e/o la sicurezza. La Banca potrà inoltre sospendere Qui UBI Affari in relazione al singolo Cliente purché sussista un giustificato motivo, nonché per mancato rispetto, da parte del Cliente, delle disposizioni di cui al Contratto, ivi comprese le istruzioni operative contenute nei Manuali, provvedendo a darne comunicazione al Cliente. È esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da dette sospensioni e/o interruzioni. La Banca risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti e indisponibilità di Qui UBI Affari solo nel caso in cui tali eventi siano imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa; sono escluse, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, cause quali eventi bellici o rivoluzionari, terremoti, alluvioni, scioperi, anche del proprio personale, interruzioni di energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, caso fortuito o fatti di terzi. Qui UBI Affari, una volta sospeso o interrotto, può essere riattivato o disattivato definitivamente secondo le modalità previste nel Contratto e nei Manuali. La cessazione o la sospensione per qualunque causa di Qui UBI Affari o la risoluzione del Contratto non comportano di per sé la risoluzione o la sospensione dei contratti relativi ai singoli Rapporti.

Obblighi di riservatezza

La Banca si impegna ad adottare tutte le opportune cautele e precauzioni al fine di garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito di Qui UBI Affari. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione e/o la diffusione di tali informazioni conseguenti a utilizzi abusivi di Qui UBI Affari, a difetti di funzionamento dello stesso non imputabili alla Banca medesima, o a eventi al di fuori del controllo della Banca stessa.

Durata del contratto e facoltà di recesso

Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Banca o personalmente a mani presso la filiale della Banca presso cui intrattiene Qui UBI Affari. La Banca può recedere dal Contratto in ogni momento con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, dandone comunicazione scritta al Cliente, ferma restando la facoltà di recedere, senza necessità di preavviso, in caso di giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

Risoluzione del contratto

Qualora il Cliente non si attenga alle istruzioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione al Contratto e ai singoli Rapporti oppure non corrisponda alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Rapporti o al Contratto, quest'ultimo potrà essere risolto dalla Banca ai sensi dell'art. 1456 c.c.; in tal caso la Banca potrà sospendere l'esecuzione delle Operazioni, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Cessione del contratto

Il Cliente autorizza sin da ora la Banca, a parità di tutela dei diritti del Cliente, a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti a terzi, compreso il caso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi della normativa bancaria tempo per tempo vigente.

Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le norme e le condizioni contrattuali relative ai singoli Rapporti.

Legge regolatrice del contratto e Foro competente e organi di composizione stragiudiziale delle controversie
Il presente Contratto e' regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto e' competente in via esclusiva il Foro di Brescia o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale e' in essere il rapporto di Qui UBI Affari. Resta salva la facoltà del Cliente di ricorrere al Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione delle controversie sia nelle forme di cui agli articoli 38, 39 e 40 del D. Lgs. 5/2003, sia attraverso l'organismo collegiale denominato "Ombudsman-Giuri" Bancario" alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti, disponibili presso tutte le filiali della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Phone B - Internet B.	2
Numero dei mesi esenti, compreso quello di adesione a QuiUBI	Esente
Canone mensile posticipato per mese o frazione:	
ATM	Esente
Canone mensile posticipato, per mese o frazione:	
SELF SERVICE	Esente
Canone mensile posticipato, per mese o frazione:	
MOBILE B.	Esente
Canone mensile posticipato, per mese o frazione:	
LE MIE CONTABILI	Esente
Canone mensile posticipato, per mese o frazione:	

SERVIZIO MESSAGGISTICA

Messaggistica via e-mail	Esente
Canone mensile posticipato, per mese o frazione:	Esente
Costo di ogni messaggio ricevuto in formato e-mail:	

Messaggistica via SMS/MMS

I costi della messaggistica via SMS/MMS variano a seconda dell'operatore e della tipologia di informazione e vengono addebitati direttamente dall'operatore telefonico al Cliente secondo le modalità previste nel rapporto telefonico con lo stesso.

TIM

Costo di ogni messaggio di richiesta inviato in formato SMS	piano telefonico
Costo di ogni messaggio ricevuto in formato SMS (*)	
- Messaggi Pull	0,25 Eur
- Messaggi Push - a tempo	0,25 Eur
- Messaggi Push - plurievento	0,25 Eur
- Messaggi Push - one shot	0,25 Eur
- Messaggi su iniziativa Banca	Esente
- Costo di ogni messaggio ricevuto in formato MMS (**)	N.D.

VODAFONE

Costo di ogni messaggio di richiesta inviato in formato SMS	piano telefonico
Costo di ogni messaggio ricevuto in formato SMS (*)	
- Messaggi Pull	0,26 Eur
- Messaggi Push - a tempo	0,26 Eur
- Messaggi Push - plurievento	0,26 Eur
- Messaggi Push - one shot	0,26 Eur
- Messaggi su iniziativa Banca	Esente
- Costo di ogni messaggio ricevuto in formato MMS (**)	N.D.

WIND

Costo di ogni messaggio di richiesta inviato in formato SMS	piano telefonico
Costo di ogni messaggio ricevuto in formato SMS (*)	
- Messaggi Pull	0,25 Eur
- Messaggi Push - a tempo	0,25 Eur
- Messaggi Push - plurievento	0,25 Eur
- Messaggi Push - one shot	0,25 Eur
- Messaggi su iniziativa Banca	Esente
- Costo di ogni messaggio ricevuto in formato MMS (**)	N.D.

TRE

Costo di ogni messaggio di richiesta inviato in formato SMS	piano telefonico
Costo di ogni messaggio ricevuto in formato SMS (*)	
- Messaggi Pull	0,25 Eur
- Messaggi Push - a tempo	0,25 Eur
- Messaggi Push - plurievento	0,25 Eur
- Messaggi Push - one shot	0,25 Eur
- Messaggi su iniziativa Banca	Esente
- Costo di ogni messaggio ricevuto in formato MMS (**)	N.D.

(*) fatte salve eventuali condizioni migliorative applicate autonomamente dall'operatore telefonico.

(**) quando disponibile.

SPESE

Spese per produzione trasparenza:	1,00 EUR
Spese per produzione elettronica trasparenza:	Esente
Costi spedizione comunicazioni trasparenza (per ciascun invio e add.bim.)	0,60 EUR
Costi spedizione elettronica comunicazioni trasparenza (per ciascun invio e addebito bimestrale):	Esente

Con riferimento ai singoli rapporti a valere sui quali le operazioni sono disposte, si applicano le condizioni nella misura pattuita per gli stessi nei contratti ad essi relativi.

CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE
SUL DIRITTO DELLA
FAMIGLIA E DEI
LAVORI